Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 febbraio 1981** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:
Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1980

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino Alto Adige

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 54 DEL 24 FEBBRAIO 1981:

Conferimento di onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana ».

(11249)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1980, n. 1058.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei loro pareri;

Sentiti i pareri del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 202 dello statuto sono aggiunti i seguenti articoli relativi all'istituzione di una scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera e una in scienze dell'alimentazione presso la facoltà di farmacia.

FACOLTÀ DI FARMACIA

Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera

Art. 203. — E' istituita presso la facoltà di farmacia dell'Università di Palermo la scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera, con l'intento di assicurare ai laureati in discipline farmaceutiche (farmacia e chimica e tecnologia farmaceutiche) la possibilità di un perfezionamento nelle materie necessarie ad esercitare la loro attività nella farmacia ospedaliera.

Art. 204. — La scuola rilascia il diploma di specializzazione in farmacia ospedaliera al termine del corso di studi che ha durata biennale.

Art. 205. — Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche.

L'ammissione alla scuola è condizionata al superamento dell'esame di istituzioni di matematiche (programma del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche), ove questo non sia stato superato nel corso degli studi universitari.

Art. 206. — Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) matematica e informatica;
2) patologia generale (*);
3) biofarmaceutica e farmacocinetica I;
4) tossicità, interazioni, effetti secondari dei farmaci;
5) radiochimica e radiobiologia;
6) microbiologia e igiene (*);
7) tecnologia delle preparazioni magistrali.

2° *Anno*:

1) biofarmaceutica e farmacocinetica II;
2) immunochimica;
3) farmacia clinica;
4) documentazione e informazione sui farmaci;
5) officina galenica;
6) chimica degli alimenti (*);
7) economia, organizzazione e legislazione ospedaliera.

Gli insegnamenti comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

Ove gli esami delle materie segnate con asterisco (*) non fossero stati superati durante gli studi universitari, queste materie dovranno essere seguite in un regolare corso universitario. Esse sono oggetto di esame, al pari di tutte le altre materie comprese nel piano di studi della scuola.

E' prevista la possibilità di insegnamento e di esami integrati.

Art. 207. — La scuola è organizzata dalla facoltà di farmacia dell'Università di Palermo.

Potranno essere invitati a tenere lezioni, conferenze, seminari ed esercitazioni, docenti di altre facoltà o università, od esperti, anche dall'estero.

La direzione della scuola è affidata ad un docente di ruolo o fuori ruolo eletto dal consiglio direttivo costituito da cinque docenti nominati dal consiglio di facoltà, per la durata di tre anni, scelti fra i docenti di discipline:

chimico-farmaceutiche (due) farmaco-biologiche (due) tecnologiche (uno).

Art. 208. — Gli incarichi di insegnamento, anche per un limitato numero di lezioni o esercitazioni, sono conferiti dal rettore su proposta del consiglio direttivo della scuola con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione della Università.

Art. 209. — Le tasse e sopratasse per l'iscrizione alla scuola sono quelle stabilite per la facoltà di farmacia.

I contributi a carico degli iscritti dovranno essere fissati annualmente dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio della scuola e verranno resi noti ogni anno con apposito manifesto.

Art. 210. — Il numero massimo di iscritti è di quindici per ogni anno di corso. L'ammissione alla scuola è decisa dal consiglio direttivo sulla base di un concorso per esami e per titoli.

Art. 211. — La scuola è finanziata con le quote di iscrizione e attraverso eventuali contributi della Società italiana di farmacia ospedaliera e da contributi, lasciti o donazioni di altri enti privati. L'eventuale accettazione di contributi, lasciti, donazioni, dovrà avvenire tramite l'Università nel rispetto delle normative vigenti.

Scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione

Art. 212. — E' istituita presso la facoltà di farmacia dell'Università di Palermo la scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione.

Il direttore della scuola è il titolare della cattedra di scienza dell'alimentazione.

In caso di vacanza della cattedra di scienza dell'alimentazione, la direzione della scuola può essere affidata al titolare della cattedra di chimica biologica o di fisiologia generale o ad un professore fuori ruolo delle stesse discipline.

Art. 213. — La scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione è articolata secondo il seguente triplice indirizzo:

a) indirizzo dietetico;

b) indirizzo nutrizionistico;

c) indirizzo tecnologico.

L'indirizzo dietetico mira ad approfondire nei medici le basi teoriche e pratiche di fondamentale importanza per la dietetica preventiva e curativa ed a stimolare, altresì, la ricerca scientifica nel vasto campo della nutrizione umana. A tale indirizzo possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia.

L'indirizzo nutrizionistico mira alla preparazione specialistica di laureati in settori concernenti lo studio dei problemi generali e speciali dell'alimentazione negli aspetti fisiologici, biochimici, igienici, ecologici, economico-sociali, nonché a stimolare la ricerca scientifica nei sopracitati settori.

A tale indirizzo possono essere ammessi i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche, in farmacia, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in scienze agrarie.

L'indirizzo tecnologico mira alla preparazione di laureati per le attività direttive in settori concernenti le tecnologie alimentari in funzione dei loro riflessi nutritivi ed igienici sul prodotto finito, nonché a stimolare la ricerca in questo settore.

A tale indirizzo possono essere ammessi i laureati in chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche, farmacia, ingegneria chimica, scienze agrarie, scienze biologiche, scienza delle preparazioni alimentari.

Art. 214. — Il numero degli iscritti è fissato a dieci per ogni anno di corso e per ogni indirizzo.

La durata del corso per tutti e tre gli indirizzi è di tre anni. Non sono ammesse abbreviazioni di corso, ad eccezione dei candidati che, già in possesso del diploma di specializzazione in scienza dell'alimentazione possono essere ammessi al terzo anno per ottenere il completamento di corso in uno dei tre indirizzi.

Art. 215. — Nel primo biennio vengono impartiti insegnamenti comuni agli iscritti a tutti e tre gli indirizzi: gli insegnamenti si differenziano invece al terzo anno a seconda dell'indirizzo prescelto.

Il piano di insegnamento della scuola risulta pertanto così strutturato:

1° *Anno*:

1) chimica degli alimenti;
2) biochimica della nutrizione;
3) fisiologia generale della nutrizione;
4) istituzioni di statistica applicata ai problemi alimentari.

2° *Anno*:

1) fisiologia della nutrizione umana;
2) igiene degli alimenti ed elementi di legislazione;
3) istituzioni di tecnologie alimentari;
4) biochimica patologica della nutrizione.

3° *Anno*:

A) Indirizzo dietetico:

1) alimentazione umana;
2) dietetica nell'età adulta;
3) dietetica nell'infanzia;
4) dietetica per le collettività;
5) malattie dell'alimentazione e dietoterapia;
6) dietetica ospedaliera e organizzazione dei relativi servizi.

B) Indirizzo nutrizionistico:

1) alimentazione umana;
2) alimentazione degli animali da allevamento e da lavoro;
3) ecologia e geografia dell'alimentazione;
4) economia e statistica applicata all'alimentazione;
5) tecnica dei rilevamenti alimentari;
6) analisi chimiche degli alimenti: additivi chimici, frodi alimentari.

C) Indirizzo tecnologico:

1) microbiologia e chimica delle fermentazioni nell'industria alimentare;
2) tecnologie industriali di preparazione, conservazione e confezionamento degli alimenti di origine animale;
3) tecnologie industriali di preparazione, conservazione e confezionamento degli alimenti di origine vegetale;
4) analisi chimiche degli alimenti: additivi chimici; frodi alimentari.

I corsi sopra indicati possono essere integrati da esercitazioni pratiche e seminari decisi dal consiglio della scuola, nonché da conferenze su argomenti speciali (psicologia dell'alimentazione, antropologia nutrizionale, organizzazione della vigilanza e del controllo sulla produzione e commercio degli alimenti e bevande, ecc.).

Art. 216. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti che abbiano ottenuto la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie d'insegnamento annuali contemplate nel piano di studio. L'esame di diploma consisterà nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento approvato dalla direzione della scuola.

Le commissioni per gli esami di profitto e per l'esame del diploma sono costituite rispettivamente da tre a cinque membri, nominati dal preside della facoltà di farmacia su proposta del direttore della scuola.

Art. 217. — A coloro che hanno frequentato la scuola e superate le prove di esame prescritte verrà rilasciato un diploma di specialista valido a tutti gli effetti di legge.

Art. 218. — Le tasse di immatricolazione e di iscrizione alla scuola sono le stesse dovute dagli studenti della facoltà di farmacia: la misura dei contributi di laboratorio verrà fissata dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico sentito il consiglio della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1981
Registro n. 14 *Istruzione, foglio n.* 368

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1980, n. **1059.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Pietro apostolo in S. Maria Madre della Chiesa, in Montemurlo, e riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima.

N. 1059. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pistoia 24 settembre 1977, integrato con dichiarazione 27 maggio 1978, relativo: *a*) all'erezione della parrocchia di San Pietro apostolo in Santa Maria Madre della Chiesa, in località Oste del comune di Montemurlo (Firenze), con il trasferimento in essa del beneficio parrocchiale di S. Pietro apostolo, in frazione Albiano di Montemurlo, che assume la nuova denominazione di « beneficio parrocchiale di S. Pietro apostolo in S. Maria Madre della Chiesa all'Oste »; *b*) all'incorporazione del territorio della parrocchia di S. Pietro apostolo, in Albiano di Montemurlo, nella limitrofa parrocchia di S. Giovanni decollato, in Montemurlo. Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Santa Maria Madre della Chiesa all'Oste, in Montemurlo.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1981
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 75

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1980.

Indennità di carica spettante ai commissari liquidatori delle casse mutue provinciali di malattia degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis* del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria;

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, contenente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* sopracitato, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, contenente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979 con il quale sono state determinate le indennità di carica spettanti ai commissari delle Federazioni nazionali delle casse mutue di malattia degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti;

Considerato che occorre procedere all'adeguamento delle indennità di carica spettanti ai commissari liquidatori delle casse mutue provinciali di malattia degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, non contemplati nel citato decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 settembre 1980;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai commissari liquidatori delle casse mutue provinciali di malattia degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, nominati ai sensi e per gli effetti delle norme di riforma sanitaria, è attribuita, con decorrenza dalla data del 1° luglio 1980, una indennità di carica, in relazione alla categoria di appartenenza, nella misura di:

L. 300.000 mensili per la prima categoria;
L. 250.000 mensili per la seconda categoria;
L. 200.000 mensili per la terza categoria;
L. 150.000 mensili per la quarta categoria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1980

PERTINI

COSSIGA — FOSCHI — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1981
Registro n. 8 *Lavoro, foglio n.* 379

(1001)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1980.

Adeguamento di limiti di spesa fissati dal testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 130 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Visto l'art. 51, commi terzo e quarto, del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 9-*bis*, primo e terzo comma, del decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, convertito in legge, con modificazioni, con legge 22 dicembre 1969, n. 952;

Visto l'art. 11, nono comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766;

Visto l'art. 6, primo comma, della legge 6 marzo 1976, n. 50, il quale prevede che i limiti di spesa richiamati dal predetto art. 11 sono elevati a 500 milioni e che tale limite è ulteriormente adeguabile all'andamento generale dei prezzi con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici;

Vista la lettera con la quale l'ISTAT ha comunicato che nel periodo aprile 1976-dicembre 1979 l'andamento generale dei prezzi ha avuto un incremento del 65,2 per cento;

Ritenuta la necessità di adeguare il predetto limite di 500 milioni all'andamento generale dei prezzi intercorso nel periodo, elevando il limite stesso a 820 milioni;

Decreta:

I limiti di spesa richiamati dall'art. 11 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766, sono elevati a 820 milioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1980

Il Ministro della pubblica istruzione
VALITUTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1980
Registro n. 111 Istruzione, foglio n. 319

(846)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1981.

Norme tecniche per i veicoli della categoria III previsti dal decreto ministeriale 7 dicembre 1979 destinati al rifornimento di carburante agli aerei negli ambiti aeroportuali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il punto III.5. dell'allegato tecnico al proprio decreto 30 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1981;

Considerato che la esperienza ad oggi acquisita nel campo dei veicoli eccezionali per il rifornimento degli aerei rende possibile passare dallo stadio sperimentale a quello normativo;

Visti i propri decreti 9 agosto 1980 ed 11 agosto 1980, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 1980, n. 260, relativi alla costruzione delle cisterne per il trasporto di merci pericolose;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'allegato tecnico al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1981

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO TECNICO

VEICOLI DESTINATI AL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE AGLI AEREI NEGLI AMBITI AEROPORTUALI

I veicoli, isolati o combinati, destinati al rifornimento di carburante agli aerei e, come tali, dotati delle specifiche attrezzature idonee al particolare impiego, se eccedenti i limiti ponderali e/o dimensionali di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico, come modificati dalla legge n. 313 del 5 maggio 1976, debbono rispondere alle norme di cui ai punti seguenti e possono circolare a carico totale o parziale nelle sole aree di movimento degli aeroporti.

La circolazione al di fuori di tali aree è consentita esclusivamente a vuoto, subordinatamente all'autorizzazione di cui all'art. 10 del testo unico, qualora ne ricorra l'applicazione.

Detti veicoli devono rispondere alle norme tecniche seguenti:

1) I pesi complessivi nonchè la relativa ripartizione ed i pesi per asse devono rispettare quelli dichiarati tecnicamente ammissibili dall'ufficio tecnico della casa costruttrice dello autotelaio originale, qualora superiori a quelli riconosciuti in sede di omologazione.

2) Il rapporto di traino, a veicoli carichi, non deve superare il valore 6. Rapporti di traino non inferiori a 3 sono ammessi a condizione che il peso aderente non sia inferiore al 75% del peso proprio.

3) La potenza rilevata del propulsore, riferita al carico massimo del veicolo a motore isolato o della combinazione che può formare, deve essere non inferiore a 2,4 CV/t.

4) Lo spunto in salita e la tenuta del freno di stazionamento devono essere verificati sulle seguenti pendenze:

16% per il veicolo a motore isolato e per il veicolo trainato;

8% per il complesso formato con un valore del rapporto di traino fino a 1,4;

4,5% per il complesso formato con un valore del rapporto di traino superiore a 1,4.

Tali verifiche devono essere effettuate ai pesi massimi richiesti.

5) La velocità massima calcolata del veicolo motore non deve essere superiore a 70 Km/h quando circola, isolato o combinato, a vuoto. Deve essere di 25 ± 5 Km/h quando circola, isolato o combinato, a carico, anche se parziale.

La riduzione della velocità nell'utilizzazione a carico deve essere realizzata per costruzione mediante dispositivo a funzionamento automatico ed agente sulla trasmissione. E' pertanto escluso l'uso di dispositivi che intervengano sulla regolazione del motore.

6) La velocità da considerare ai fini del dimensionamento e dell'equipaggiamento dei veicoli al carico complessivo, è quella massima verificata, a norma del successivo punto 7, per i veicoli a motore, e quella di 30 Km/h per i veicoli rimorchiati; a vuoto, è quella di 70 Km/h per tutti i veicoli.

Le pressioni di gonfiaggio ammesse per i pneumatici, durante l'esercizio a carico, sono quelle del terzo comma dell'art. 312 del regolamento di esecuzione del testo unico.

7) Non si applicano le norme prescritte dai punti 12), 13), 14) e 16) dell'art. 221 e dell'art. 258 del regolamento di esecuzione del testo unico. Le prove di cui ai punti 11) e 15) dell'art. 221 vengono effettuate in conformità di quanto rispettivamente precisato ai numeri 4 e 5 del presente allegato.

8) La verifica dei dispositivi di frenatura di servizio e di soccorso deve essere attuata in conformità delle disposizioni (CEE) di cui agli allegati I, II (aggiornamento 1975), III, IV, V e VI delle direttive (CEE) n. 71/320 e n. 75/524 secondo le interpretazioni date con la circolare n. 24/1976 della Direzione generale M.C.T.C., con le seguenti eccezioni:

il rispetto della disposizione di cui al punto 1.1.4.2. dell'allegato II e relativa appendice deve essere verificata per i veicoli a vuoto e se viene richiesto il riconoscimento a circolare, in tali condizioni, a velocità superiore a 25 ± 5 Km/h;

in considerazione della limitazione di circolazione con carico totale o parziale solo nell'interno delle aree aeroportuali, e quindi piane, non si effettua la prova di comportamento del veicolo su lunghe discese di cui al punto 1.4. dell'allegato II.
Tale prova però si effettua a veicolo scarico;

il tempo t corrispondente a X = 75%, di cui al punto 2.4. dell'allegato III non deve essere inferiore a 0,5 secondi.

9) Non si applica la verifica delle sospensioni di cui alla lettera e) alle pagine 4 e 5 della circolare prot. n. 1123-2203/10 in data 13 marzo 1972.

10) Le cisterne destinate allo specifico esercizio negli aeroporti già autorizzate alla costruzione da parte della Direzione generale M.C.T.C., possono essere costruite fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 8 agosto 1980 (art. 13 del decreto stesso).
Dopo tale data, le autorizzazioni rilasciate decadranno di validità e le costruzioni dovranno essere integralmente rispondenti alle norme dei decreti ministeriali 8 agosto 1980 e 11 agosto 1980.

11) I veicoli devono infine rispondere alla normativa tecnica in vigore per tutto quanto non contemplato dalle presenti norme tecniche.

(967)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1981.

Prezzi di vendita delle schede per la dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 1981 e determinazione degli aggi spettanti ai rivenditori.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Considerata l'esigenza di fissare — per le schede della dichiarazione dei redditi da esitare tramite l'Amministrazione dei monopoli di Stato — il prezzo di vendita al pubblico nonché la misura dell'aggio da attribuire all'Amministrazione dei monopoli di Stato, ai gestori degli organi di vendita ed ai rivenditori di generi di monopolio, i quali provvedono alla distribuzione ed alla vendita al pubblico degli stampati di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico delle schede e dei relativi quadri occorrenti per la dichiarazione dei redditi è fissato:

in L. 250 (duecentocinquanta) per la scheda modello 740 con relativa busta e per la scheda modello 770 con relativa busta;

in L. 350 (trecentocinquanta) per la scheda modello 760 completa con relativa busta;

in L. 150 (centocinquanta) per ogni quadro dei modelli 740 e 770;

Art. 2.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato, che è incaricata del servizio e che vi provvede tramite i propri organi di vendita e le rivendite di generi di monopolio, è autorizzata a trattenere l'aggio di L. 96 (novantasei) sui suindicati prezzi di vendita di L. 250 e di L. 350 e l'aggio di L. 56 (cinquantasei) sul prezzo di vendita di L. 150.

Le somme trattenute vanno attribuite come segue:

a) alla stessa Amministrazione dei monopoli di Stato L. 6 (sei) per ogni scheda e per ogni quadro venduto;

b) ai gestori degli organi di vendita L. 25 (venticinque) per le schede modelli 740, 760 e 770 e L. 15 (quindici) per i quadri dei modelli 740 e 770;

c) ai rivenditori dei generi di monopoli L. 65 (sessantacinque) per la scheda modello 740, 760 e 770 e L. 35 (trentacinque) per ogni quadro dei modelli 740 e 770.

Gli aggi sopraindicati sono comprensivi della imposta sul valore aggiunto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(1132)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1981.

Determinazione dei modelli di dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 1981, in distribuzione gratuita presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 131;

Ritenuto che occorre stabilire i modelli di dichiarazione dei redditi in distribuzione gratuita presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette;

Considerata l'opportunità di affidare la predetta distribuzione agli uffici delle imposte soltanto per i modelli che, per interessare singole categorie di redditi, sono richiesti da un limitato numero di contribuenti;

Decreta:

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette provvederanno alla distribuzione gratuita dei seguenti modelli di dichiarazione dei redditi:

mod. 740: quadri F, I, L ed M;

mod. 750: modello base e quadri interni;

mod. 760: modello base e quadri interni;

mod. 770: modello base e quadri interni escluso il quadro G1;

mod. 770/*bis*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(1133)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 34

Corso dei cambi del 18 febbraio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1029,95	1029,95	1030,10	1029,95	1030 —	1030 —	1030,05	1029,95	1029,95	1029,95
Dollaro canadese	855,35	855,35	855 —	855,35	855,55	855 —	855,90	855,35	855,35	855,35
Marco germanico	475,80	475,80	474,90	475,80	476 —	475 —	475,75	475,80	475,80	475,80
Fiorino olandese	437,35	437,35	435,74	437,35	436,70	437 —	437 —	437,35	437,35	437,30
Franco belga	29,535	29,535	29,50	29,535	29,55	29,50	29,51	29,535	29,535	29,50
Franco francese	205,40	205,40	205,40	205,40	205,50	2 5,40	205,30	205,40	205,40	205,40
Lira sterlina	2344 —	2344 —	2342 —	2344 —	2341,19	2341 —	2342,70	2344 —	2344 —	2344 —
Lira irlandese	1768 —	1768 —	1762 —	1768 —	1758,70	—	1765 —	1768 —	1768 —	—
Corona danese	155 —	155 —	154,65	155 —	154,67	155 —	155,05	155 —	155 —	155 —
Corona norvegese	191,52	191,52	191,80	191,52	191,96	191 —	191,20	191,52	191,52	191,55
Corona svedese	222,47	222,47	222,40	222,47	222,5	222,45	222,55	222,47	222,47	222,45
Franco svizzero	524,50	524,50	524 —	524,50	524,30	524,50	523,90	524,50	524,50	524,50
Scellino austriaco	67,13	67,13	67,05	67,13	67,20	67,10	67,25	67,13	67,13	67,20
Escudo portoghese	18,10	18,10	18,20	18,10	18,02	18,10	18,15	18,10	18,10	18,10
Peseta spagnola	11,78	11,78	11,8250	11,78	11,76	11,70	11,77	11,78	11,78	11,75
Yen giapponese	5,006	5,006	5,02	5,006	5 —	5 —	5,01	5,006	5,006	5 —

Media dei titoli del 18 febbraio 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	59,300
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,750
» 5,50 % » » 1968-83	86,725
» 5,50 % » » 1969-84	82,450
» 6 % » » 1970-85	79,240
» 6 % » » 1971-86	79,900
» 6 % » » 1972-87	73,150
» 9 % » » 1975-90	73,500
» 9 % » » 1976-91	75,250
» 10 % » » 1977-92	80,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	78 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,675
» » » » 1- 7-1979/81	99,800
» » » » 1-10-1979/81	99,250
» » » » 1-12-1979/81	99,325
» » » » 1- 5-1979/82	97,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,475
» » » » 1-10-1979/82	97,925
» » » » 1- 1-1980/82	99 —
» » » » 1- 3-1980/82	98,400
» » » » 1- 5-1980/82	98,200
» » » » 1- 6-1980/82	98,150
» » » » 1- 7-1980/82	98,700
» » » » 1- 8-1980/82	98,950
» » » » 1- 1-1980/83	98,300
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	89,875
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,100
» » » 12 % 1- 4-1982	95,625
» » » 12 % 1-10-1983	91,600
» » » 12 % 1- 1-1984	91,150
» » » 12 % 1- 4-1984	91,475
» » » 12 % 1-10-1984	91,300
» » Nov. 12 % 1-10-1987	87,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 febbraio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1030 —
Dollaro canadese	855,625
Marco germanico	475,775
Fiorino olandese	437,175
Franco belga	29,522
Franco francese	205,35
Lira sterlina	2343,35
Lira irlandese	1766,50
Corona danese	155,025
Corona norvegese	191,36
Corona svedese	222,51
Franco svizzero	524,20
Scellino austriaco	67,19
Escudo portoghese	18,125
Peseta spagnola	11,775
Yen giapponese	5,008

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco ufficiale delle officine produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate dal 1° ottobre 1980 al 31 dicembre 1980

OFFICINE AUTORIZZATE

Numero d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	Note
1	Vetem S.p.a.	Porto Empedocle (Agrigento) - Lungomare Pirandello	Specialità medicinali ad uso umano	D.M. 15-10-1980, n. 6037	
2	Pietro Isnardi e C. S.p.a.	Imperia - Oneglia - via XXV Aprile n. 69	Specialità medicinali	D.M. 15-10-1980, n. 6042	Modifica di denominazione sociale
3	Cilag - Chemie Italiana S.p.a.	Milano, via Cosenza, 5	Specialità medicinali	D.M. 15-10-1980, n. 6044	
4	S.O.FAR. S.r.l.	Alzano Lombardo (Bergamo) via Acerbis, 17	Specialità medicinali	D.M. 15-10-1980, n. 6046	Trasferimento di autorizzazione
5	Laboratori chimico-farmaceutici A. Menarini s.a.s.	Firenze, via 7 Santi n. 3	Specialità medicinali	D.M. 29-11-1980, n. 6050	Estensione
6	R B S Pharma (Roger Bellon Schoum) S.p.a.	Milano, via Kuliscioff, 6	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 1-12-1980, n. 6051	Trasferimento di autorizzazione
7	R B S Pharma (Roger Bellon Schoum) S.p.a.	Sesto S. Giovanni (Milano) viale Casiraghi numero 441/471	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 1-12-1980, n. 6052	Trasferimento di autorizzazione
8	Maggioni farmaceutici - S.p.a.	Milano, v.le Forlanini, 23	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 24-11-1980, n. 6053	Modifica di denominazione sociale
9	Kalopharma S.p.a.	Settimo Milanese (Milano) via Montanara, 2	Specialità medicinali chimiche e biologiche purchè registrate	D.M. 24-11-1980, n. 6055	Modifica di denominazione sociale
10	Biosint S.r.l.	Campoformido (Udine), via Zorutti, 34	Specialità medicinali	D.M. 24-11-1980, n. 6056	Trasferimento autorizzazione
11	Aima plasmaderivati S.p.a. - Farmaceutici Biagini S.p.a.	Castelvecchio Pascoli (Lucca), officina comune	Operazioni terminali di confezionamento per conto proprio e per conto di ditte terze	D.M. 16-12-1980, n. 6062	Consorzio interno (aumento numero officine comuni gestite dallo stesso)
12	Zambon farmaceutici - S.p.a. - Simes S.p.a.	Vicenza, via Cappuccini n. 40 - officina Comune	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 5-12-1980, n. 6071	Costituzione Consorzio interno (officina comune)
13	Giuliani S.p.a. - Gipharmex S.p.a.	Cernusco sul Naviglio (Milano), via Sondrio, n. 12 - officina comune	Specialità medicinali	D.M. 13-12-1980, n. 6072	Costituzione Consorzio interno (officina comune)
14	Giuliani S.p.a. - Gipharmex S.p.a.	Milano, via Piccinni, 2 - officina comune	Specialità medicinali	D.M. 13-12-1980, n. 6073	Costituzione Consorzio interno (officina comune)
15	Parke Davis S.p.a.	Casatenovo (Como), via Don. G. De Rossi, 4	Specialità medicinali	D.M. 22-12-1980, n. 6077	Trasferimento autorizzazione
16	Cristalfarma S.r.l. - Istituto farmacobiologico Giustini di Giustini e C. s.a.s.	Trezzano sul Naviglio (Milano) via Leonardo Da Vinci, 68 - officina comune	Specialità medicinali chimiche e biologiche purchè registrate	D.M. 22-12-1980, n. 6058	Costituzione Consorzio interno (officina comune)
17	Farmades S.p.a.	Roma, via Tor Cervara, n. 282	Specialità medicinali chimiche e biologiche purchè registrate	D.M. 22-12-1980, n. 6081	Trasferimento autorizzazione
18	Industria Terapeutica Splendore officina oftalmo-terapica Alfa Intes - Ditta individuale	Casoria (Napoli), via Fratelli Bandiera, 26	Specialità medicinali	D.M. 15-12-1980, n. 6057	Estensione autorizzata
19	Istituto biochimico nazionale Savio S.p.a.	Ronco Scrivia (Genova) località Nereta, via Enrico Bazzano	Specialità medicinali	D.M. 15-12-1980, n. 6063	

OFFICINE REVOCATE

Numero d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione revocata	Estremi provvedimento
1	Ciba Geigy S.p.a. e Zyma S.p.a. (officina comune)	Origgio (Varese), strada Statale n. 233	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 15-10-1980, n. 6038
2	Laboratorio Ipodermoterapico Sergio Bettini - ditta individuale	Cadoneghe (Padova), via Gramsci n. 70	Specialità medicinali chimiche	D.M. 15-10-1980, n. 6039
3	Cresci Farmaceutici s.a.s.	Firenze, via O. Beccari, n. 16	Specialità medicinali chimiche e specialità medicinali biologiche	D.M. 15-10-1980, n. 6041
4	Lister Laboratorio Italiano specialità terapeutiche s.r.l.	Bari, strada Cangiano n. 11	Specialità medicinali chimiche purchè registrate	D.M. 15-10-1980, n. 6043
5	Dictopharma s.a.s.	Firenze, via Domenico Maria Manni n. 67	Specialità medicinali chimiche	D.M. 15-10-1980, n. 6045
6	Diadermina laboratori farmacosmetici s.r.l.	Milano, via Comelico, 36	Specialità medicinali chimiche	D.M. 24-11-1980, n. 6054
7	Cristalfarma s.r.l.	Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci, n. 168	Specialità medicinali chimiche purchè registrate	D.M. 22-12-1980, n. 6060
8	Farmaceutici Biagini S.p.a.	Castelvecchio Pascoli (Lucca)	Operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali	D.M. 16-12-1980, n. 6061
9	Gipharmex S.p.a.	Cernusco sul Naviglio (Milano), via Sondrio	Specialità medicinali	D.M. 13-12-1980, n. 6065
10	Giuliani S.p.a.	Cernusco sul Naviglio (Milano), via Sondrio n. 12	Specialità medicinali purchè registrate	D.M. 13-12-1980, n. 6066
11	Giuliani S.p.a.	Milano, via Palagi n. 2	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 5-12-1980, n. 6067
12	S.I.M.E.S. S.p.a.	Milano, via Bellerio n. 41	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 5-12-1980, n. 6069
13	Zambon Farmaceutici S.p.a.	Vicenza, via Cappuccini, 40	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 5-12-1980, n. 6070
14	Istituto farmacobiologico Giustini s.a.s.	Orago di Ferago (Varese), via Varesina n. 7	Specialità medicinali chimiche e biologiche purché registrate	D.M. 22-12-1980, n. 6059
15	Istituto Biochimico Nazionale Savio S.p.a.	Genova-Nervi, via del Commercio n. 46	Specialità medicinali chimiche e prodotti biologici	D.M. 15-12-1980, n. 6064

(1006)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare del risparmio e del lavoro, società cooperativa a responsabilità limitata, in Gagliano Castelferrato, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;
Visto il decreto dell'assessore al bilancio e alle finanze della regione siciliana, in data 6 febbraio 1981, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare del risparmio e del lavoro, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Gagliano Castelferrato (Enna), e sottopone la stessa ad amministrazione straordinaria;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della amministrazione straordinaria;

Dispone:

Il dott. Gaetano Rabbito, nato ad Enna il 12 gennaio 1942, è nominato commissario straordinario e i signori avv. Eugenio Luigi Amaradio, nato ad Enna il 21 giugno 1933, rag. Mario Potenza, nato ad Enna il 25 luglio 1923, e avv. Giuseppe Tanteri, nato ad Enna il 16 ottobre 1947, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca popolare del Risparmio e del lavoro, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Gagliano Castelferrato (Enna), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1981

Il Governatore: CIAMPI

(1108)

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Concorso riservato al posto di direttore del dispensario dermosifilopatico vacante nel comune di Alcamo

Il medico provinciale di Trapani comunica che con il bando 12 gennaio 1981, n. 8559 (riservato al dott. Fundarò Gaspare) è stato indetto concorso riservato per la copertura del posto di direttore del dispensario dermosifilopatico vacante nel comune di Alcamo.

(1000)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Gela.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 431 del 16 gennaio 1979, con il quale venne bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario del comune di Gela;

Visti i successivi decreti n. 4295/5585 del 25 giugno 1979 e n. 10139 del 6 dicembre 1979 e n. 261 del 16 gennaio 1981, con i quali si è proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso sopracitato;

Considerato che il dott. Libertino Tuttolomondo ha comunicato, con foglio n. 771 del 3 febbraio 1981, che per impegni di servizio non può partecipare ai lavori della commissione;

Considerato, stante l'urgenza di procedere alle operazioni concorsuali, provvedere alla sostituzione del predetto componente, nominando in sua vece la dott.ssa Silvia Chinetti Barone, medico provinciale superiore in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Palermo, che si è dichiarata disponibile;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La dott.ssa Silvia Chinetti Barone, medico provinciale superiore, è nominata componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, di ufficiale sanitario del comune di Gela in sostituzione del dott. Libertino Tuttolomondo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura di Caltanissetta, di questo ufficio e del comune di Gela.

Caltanissetta, addì 13 febbraio 1981

Il medico provinciale regg.: Foti

(1034)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1981, n. 1.

Disciplina della contabilità delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 22 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Capo I

Il bilancio pluriennale

Art. 1.

Bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale e il bilancio annuale di previsione delle unità sanitarie locali costituiscono strumenti finanziari della programmazione sanitaria.

Il bilancio pluriennale, redatto in termini di competenza, ha durata corrispondente a quella del piano sanitario provinciale e viene annualmente aggiornato.

Art. 2.

Efficacia del bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale rappresenta, per ognuno degli esercizi finanziari considerati, il quadro delle risorse che la unità sanitaria locale prevede di acquisire e di impiegare, sia in base alla legislazione statale, regionale e provinciale già in vigore, sia in base ai previsti nuovi interventi legislativi.

Esso costituisce, in particolare, sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite dalla unità sanitaria locale a carico di esercizi futuri.

L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate, né ad eseguire le spese in esso previste.

Art. 3.

Strutture del bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale si compone dello stato di previsione delle entrate, dello stato di previsione delle spese e del quadro riassuntivo.

Nel bilancio pluriennale le entrate e le spese sono classificate secondo lo schema adottato per la rispettiva classificazione nel bilancio annuale di previsione.

Le entrate possono essere raggruppate per categorie e, nell'ambito di queste ultime, per tipi significativi di capitoli in relazione ai criteri assunti per le loro previsioni.

Per ogni ripartizione dell'entrata e della spesa è indicata la quota per ogni esercizio finanziario, in corrispondenza con le previsioni del bilancio annuale.

Il quadro riassuntivo è strutturato secondo i criteri stabiliti per il quadro generale riassuntivo del bilancio annuale di previsione.

Art. 4.

Qualificazione delle entrate nel bilancio pluriennale

Nel bilancio pluriennale le entrate relative alle quote del fondo sanitario provinciale da destinare rispettivamente al finanziamento delle spese correnti e di quelle in conto capitale, sono determinate sulla base delle indicazioni del piano sanitario provinciale.

Per l'utilizzo delle risorse derivanti dagli svincoli di destinazione dei beni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come disciplinati dalle rispettive leggi provinciali, si avrà riguardo alle indicazioni del piano sanitario provinciale.

Le altre entrate sono iscritte sulla base delle risultanze accertate negli anni precedenti e di quelle previste per gli esercizi futuri.

Art. 5.
Quantificazione delle spese nel bilancio pluriennale

Nel bilancio pluriennale sono indicate le spese conseguenti all'applicazione delle leggi in vigore nonchè quelle necessarie per il funzionamento degli organi e degli uffici e, per le competenze al personale, agli oneri derivanti all'applicazione della normativa in vigore.

Sono altresì indicate le spese dipendenti dai nuovi previsti interventi nell'ammontare presunto secondo i programmi o gli indirizzi elaborati.

Il bilancio pluriennale è considerato capiente ai fini della copertura di nuove o maggiori spese a carattere pluriennale, ai sensi del secondo comma dell'art. 2, fino a concorrenza della differenza tra il totale delle entrate in esso iscritte a norma dell'art. 4 ed il totale delle spese predeterminate, previste a norma del primo comma del presente articolo.

Art. 6.
Progetti

I progetti riguardono spese relative ad interventi da realizzarsi dalla unità sanitaria locale, volti al conseguimento di obiettivi indicati nell'ambito del piano sanitario provinciale tenendo conto delle risultanze di specifiche analisi sui benefici e sui costi secondo gli usi alternativi delle risorse disponibili.

Per ogni progetto devono essere indicati:

1) il tempo necessario per la sua attuazione e le eventuali fasi di realizzazione del medesimo;

2) l'ammontare complessivo della spesa prevista a carico del bilancio dell'unità sanitaria locale e l'indicazione delle ulteriori risorse materiali ed organizzative necessarie per l'attuazione del progetto medesimo;

3) le unità operative incaricate della relativa attuazione;

4) gli elementi fisici atti ad individuare l'obiettivo medesimo e a consentire la verifica del grado di realizzazione dello stesso.

Art. 7.
Spese pluriennali

Per i progetti o gli interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, è consentita nell'ambito della validità temporale del piano sanitario provinciale, fatti salvi eventuali divieti espressamente previsti dallo stesso, la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni nei limiti dell'intera somma prevista, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio annuale, ai sensi del successivo art. 40, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadenza nel corso del relativo esercizio.

Gli atti relativi ai piani e programmi che impegnino più esercizi sono predisposti dal comitato di gestione ed approvati dall'assemblea generale.

Art. 8.
Approvazione del bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale è approvato ogni anno dall'assemblea generale congiuntamente all'approvazione del bilancio annuale di previsione e con la stessa procedura stabilita per quest'ultimo.

Il bilancio pluriennale deve essere approvato in pareggio complessivamente e per ciascuno degli esercizi cui si riferisce. Ulteriori vincoli di pareggio, all'interno della struttura del bilancio, possono essere imposti dal piano sanitario provinciale.

Capo II
IL BILANCIO ANNUALE

Art. 9.
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario delle unità sanitarie locali coincide con l'anno solare.

Solamente per la riscossione ed il versamento delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio successivo.

Art. 10.
Bilancio di previsione

Le previsioni del bilancio annuale delle unità sanitarie locali sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.

Per ciascun capitolo di entrata o di spesa il bilancio indica:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese che si prevede di pagare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra riscossioni o pagamenti in conto competenza ed in conto residui.

Tra le entrate e le spese di cui al precedente punto 2) è iscritto l'eventuale avanzo, rispettivamente disavanzo, di consuntivo presunto al termine dell'esercizio precedente.

Tra le entrate e le spese di cui al precedente punto 3) è altresì iscritto l'eventuale saldo di cassa positivo, rispettivamente negativo, presunto all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Il bilancio annuale di previsione è composto dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo.

Art. 11
Evidenza contabile

Per gli ospedali dotati di autonomia tecnico-funzionale ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, nel bilancio delle unità sanitarie locali vengono tenuti specifici conti di gestione.

Art. 12.
Allegati al bilancio di previsione

Al bilancio annuale di previsione sono allegati:

1) il bilancio pluriennale aggiornato all'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce;

2) la relazione generale nella quale, tra l'altro, sono illustrati:

a) i criteri assunti per la formulazione delle previsioni;

b) le informazioni relative ai livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni sanitarie che si intendono assicurare;

c) le notizie sullo stato di attuazione del piano sanitario provinciale;

3) l'elenco dei capitoli di spesa per la cui integrazione è ammesso il prelevamento dal fondo di riserva ordinario ai sensi del successivo art. 24;

4) una tabella dimostrativa dell'avanzo, rispettivamente disavanzo, di consuntivo presunto al termine dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio stesso si riferisce.

Del presunto disavanzo di consuntivo risultante dalla suddetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni di esercizio al fine del relativo assorbimento; la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione deve illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento e dare dimostrazione dell'avvenuta iscrizione in bilancio di apposite poste contabili per il ripiano del disavanzo medesimo. In relazione all'utilizzazione del presunto avanzo di consuntivo devono essere indicati i correlativi stanziamenti di spesa;

5) prospetto dimostrativo ed esplicativo delle entrate e delle spese dei servizi multizonali relative all'esercizio finanziario cui si riferisce il bilancio;

6) eventuali altri elaborati statistici e contabili che, anche su indicazione della provincia, siano atti a conferire maggior chiarezza alle poste di bilancio.

Art. 13.
Stanziamenti di competenza

Gli stanziamenti delle entrate di competenza di cui al punto 2) dell'art. 10, sono effettuati secondo le disposizioni di cui al precedente art. 4.

Gli stanziamenti delle spese di competenza di cui al punto 2) dell'art. 10, sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, in base al piano sanitario provinciale ed alle altre norme vigenti, si prevede daranno luogo nel corso dell'esercizio ad impegni di spesa a carico del medesimo esercizio.

Per le spese a carattere pluriennale ripartite in più esercizi la quota da stanziare in bilancio è determinata, con i criteri previsti al precedente comma, entro i limiti dell'ammontare complessivo autorizzato e tenendo conto sia delle quote già stanziate nei precedenti bilanci, sia degli impegni effettivamente assunti nei relativi esercizi.

Nel bilancio devono essere in ogni caso stanziate le somme corrispondenti agli impegni già assunti a norma del terzo e quarto comma dell'art. 40, che vengono a scadere nell'esercizio cui il bilancio si riferisce. L'entità di tali somme deve essere distintamente indicata in apposite note per ciascun capitolo di spesa.

Le entrate e le spese relative ai servizi multizonali devono essere iscritte nel bilancio della unità sanitaria locale competente per territorio ove a questa attribuiti ed evidenziate in specifici prospetti dimostrativi allegati al bilancio di previsione.

Art. 14.

Stanziamenti di cassa

Gli stanziamenti di entrata, formulati in termini di cassa di cui al punto 3) dell'art. 10, sono iscritti in bilancio, per ciascun capitolo, in misura pari al totale delle somme delle quali si prevede la riscossione sia in conto residui che in conto competenza.

Gli stanziamenti di spesa, formulati in termini di cassa, di cui al punto 3) dell'art. 10, sono iscritti in bilancio nella misura necessaria, per far fronte ai pagamenti che, per ciascun capitolo, si prevede di dover effettuare nell'esercizio sia in conto residui sia in conto competenza. Tali stanziamenti devono essere determinati tenendo conto delle complessive disponibilità di cassa dell'esercizio.

Art. 15.

Equilibrio del bilancio di competenza

Nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno, aumentato dell'eventuale disavanzo di consuntivo, deve essere uguale al totale delle entrate di cui prevede l'accertamento, aumentato dell'eventuale avanzo di consuntivo. Le entrate e le spese di competenza devono anche pareggiare con riferimento a ciascun titolo del bilancio.

Art. 16.

Equilibrio del bilancio di cassa

Nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si autorizza il pagamento non può superare il totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, tenendo conto dei presunti saldi iniziali di cassa.

Art. 17.

Universalità ed integrità del bilancio

Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio al lordo delle spese di riscossione e delle altre eventuali spese ad esse connesse.

Parimenti tutte le spese devono essere iscritte nel bilancio integralmente senza essere ridotte delle entrate correlative.

Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio.

Art. 18.

Esercizio provvisorio

L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa con provvedimento dell'assemblea, su proposta del comitato di gestione, per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

L'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base del bilancio presentato all'assemblea. Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato all'assemblea ovvero sia stato da questa respinto e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato e sue variazioni.

La gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggior spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o pagamenti frazionati in dodicesimi.

Tali limitazioni sono riferite sia alle autorizzazioni di impegno che a quelle di pagamento.

Art. 19.

Gestione provvisoria del bilancio

Qualora il bilancio o l'esercizio provvisorio approvati dall'assemblea non siano esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, nelle more del controllo dei relativi provvedimenti da parte della giunta provinciale e fino alla loro esecutività, è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo in ragione di mese della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggior spesa necessaria ove si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

Art. 20.

Procedure di formazione e di approvazione

Il bilancio di previsione è predisposto dal comitato di gestione della unità sanitaria locale ed è presentato all'assemblea entri il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Contemporaneamente esso viene trasmesso a cura del presidente del comitato di gestione a tuti i comuni compresi nell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale.

Il bilancio di previsione viene approvato dall'assemblea generale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Art. 21.

Classificazione delle entrate

Nel bilancio di previsione dell'unità sanitaria locale le entrate sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti della provincia, dei comuni e di altri enti del settore pubblico allargato;

Titolo II - Entrate varie;

Titolo III - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale;

Titolo IV - Entrate derivanti da accensione di prestiti;

Titolo V - Entrate per partite di giro e contabilità speciali.

Nell'ambito di ciascun titolo le entrate si ripartiscono in categorie secondo la loro natura ed in capitoli secondo il rispettivo oggetto.

Il capitolo costituisce l'unità fondamentale di classificazione delle entrate.

La numerazione delle categorie e dei capitoli è progressiva ma può essere discontinua.

La denominazione e la numerazione di ciascuna categoria e capitolo deve corrispondere a quella prevista in apposito schema di bilancio predisposto dalla provincia territorialmente competente secondo i principi classificatori di cui al presente articolo, tenuto conto delle modalità di classificazione definite dalla normativa statale.

In distinte categorie del titolo I e del titolo III devono essere iscritte, rispettivamente, le quote del Fondo sanitario provinciale per il finanziamento delle spese correnti e per il finanziamento delle spese in conto capitale.

Art. 22.

Classificazione delle spese

Nel bilancio di previsione dell'unità sanitaria locale le spese sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I - Spese correnti;

Titolo II - Spese in conto capitale;

Titolo III - Spese per il rimborso di prestiti;

Titolo IV - Spese per partite di giro e contabilità speciali.

Le spese del titolo I e del titolo II sono ripartite in servizi disposti in relazione ad aggregazioni organiche o finalizzate di funzioni.

Per ogni servizio le spese possono essere ulteriormente ripartite in settori e/o rubriche per unità operative.

Nell'ambito della suddetta ripartizione le spese sono suddivise in capitoli. Il capitolo costituisce la unità fondamentale per la classificazione delle spese e comprende un oggetto di spesa; per ciascun capitolo è indicata la classificazione economica per categorie.

La numerazione e la denominazione dei servizi, dei settori, delle rubriche, delle categorie e dei capitoli deve essere conforme a quella indicata in apposito schema di bilancio predisposto dalla provincia territorialmente competente secondo i principi classificatori di cui al presente articolo, tenuto conto delle modalità di classificazione definite dalla normativa statale.

Le spese del titolo III e del titolo IV sono ripartite in capitoli secondo il loro oggetto.

Le partite di giro comprendono esclusivamente le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che come tali costituiscono contemporaneamente un debito ed un credito

per l'unità sanitaria locale. Tra le partite di giro saranno altresì compresi i depositi cauzionali presso terzi ed i relativi rimborsi, nonchè le somme destinate al fondo per il servizio di economato.

Le entrate e le spese relative alle contabilità speciali sono classificate per titoli in conformità all'art. 21 e al presente articolo, a secondo della loro natura.

Art. 23.
Quadro generale riassuntivo

Il bilancio di previsione deve contenere un quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese per categorie e per titoli sia in termini di competenza che in termini di cassa. Tale quadro contiene per l'entrata un riassunto delle categorie per titoli e un riepilogo di questi ultimi; per la spesa, un riassunto dei servizi per titoli ed un riepilogo di questi ultimi, nonchè ove sia prevista la ripartizione della spesa per settori e/o rubriche, un riassunto delle rubriche per ogni settore e dei settori per ogni servizio.

Art. 24.
Fondo di riserva

Nel bilancio di previsione è iscritto, fra le spese del titolo I, un fondo di riserva con stanziamenti sia di competenza che di cassa.

Tale fondo è destinato all'integrazione di stanziamenti in relazione alle maggiori spese che potranno verificarsi nel corso dell'esercizio.

I prelievi del fondo di riserva sono disposti con deliberazione del comitato di gestione.

Il bilancio di previsione deve contenere in allegato i capitoli di spesa per la cui integrazione è ammessa l'utilizzazione del fondo di riserva.

Fra le spese di cui al secondo comma rientrano quelle relative ai residui passivi di parte corrente caduti in perenzione amministrativa e reclamati dai creditori, con reiscrizione, in tal caso, ai capitoli di provenienza, ovvero in appositi capitoli, nel caso in cui quelli di provenienza siano stati nel frattempo eliminati.

L'ammontare del fondo è determinato in misura non superiore al due per cento del totale delle spese correnti.

E' in ogni caso vietata l'imputazione diretta di impegni e di pagamenti di spese al fondo di riserva.

Art. 25.
Fondo di riserva del bilancio di cassa

Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendono necessari nel corso dell'esercizio rispetto agli stanziamenti di cassa disposti in sede di previsione per i singoli capitoli.

Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma a favore di altri capitoli del bilancio di cassa è disposto con delibera del comitato di gestione.

Per consentire il pagamento dei residui passivi risultanti in chiusura di esercizio, non riportati o inadeguatamente riportati nell'apposita colonna del bilancio di previsione a norma del punto 1) dell'art. 10 e pertanto privi del corrispondente stanziamento di cassa o dotati di stanziamento insufficiente, è autorizzata la istituzione o l'adeguamento dello stanziamento di cassa nei modi di cui al precedente comma, fatto salvo il successivo aggiornamento dell'ammontare presunto dei residui passivi medesimi in occasione dell'assestamento di bilancio.

L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo è determinato entro il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti previsti.

E' in ogni caso vietata l'imputazione diretta di pagamenti di spese al fondo di riserva.

Art. 26.
Fondo speciale per la riassegnazione in bilancio di residui perenti delle spese in conto capitale

Nel bilancio di previsione è iscritto, fra le spese del titolo II, sia tra gli stanziamenti di competenza sia tra quelli di cassa, un « Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa ».

Il prelevamento di somme da detto fondo è effettuato con delibera del comitato di gestione.

Le somme reclamate dai creditori sono iscritte, con il provvedimento di cui al secondo comma, ai pertinenti capitoli di provenienza, al fine di integrarne lo stanziamento, ovvero ad appositi capitoli nel caso in cui quelli di provenienza siano stati nel frattempo soppressi.

L'ammontare del fondo è determinato in relazione alla entità dei residui passivi eliminati per perenzione amministrativa negli esercizi precedenti e tenuto conto della entità di quelli che si prevede verranno reclamati dai creditori.

E' vietata l'imputazione diretta di impegni e di pagamenti di residui passivi al fondo di riserva.

Art 27.
Assestamento del bilancio

Entro il 31 luglio di ogni anno l'assemblea generale, su proposta del comitato di gestione, delibera l'assestamento del bilancio di previsione mediante il quale si provvede:

1) all'aggiornamento dei residui attivi e passivi di cui al punto 1) dell'art. 10 nell'ammontare risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) all'aggiornamento dell'eventuale avanzo, rispettivamente disavanzo, di consuntivo relativo all'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce nell'ammontare determinato nel rendiconto dell'esercizio medesimo;

3) all'aggiornamento del saldo di cassa positivo, rispettivamente negativo, all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce nell'ammontare risultante dal rendiconto dell'esercizio pregresso;

4) all'adeguamento delle previsioni di entrata e di spesa in relazione all'entità dell'avanzo, rispettivamente disavanzo, di consuntivo accertato per effetto di quanto disposto al precedente punto 2), rispetto a quello iscritto;

5) all'adeguamento delle previsioni di riscossione e di pagamento in relazione all'entità del saldo di cassa positivo, rispettivamente negativo, accertato a norma del precedente punto 3), rispetto a quello iscritto;

6) ad apportare le altre variazioni, ritenute opportune, alle entrate e alle spese iscritte in bilancio, sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Restano fermi i vincoli di equilibrio del bilancio di competenza e di cassa a norma dei precedenti articoli 15 e 16.

L'approvazione dell'assestamento del bilancio è subordinata alla presentazione dell'assemblea generale del rendiconto generale relativo all'esercizio pregresso da parte del comitato di gestione.

Ove dal rendiconto generale sia riscontrato un avanzo di consuntivo, dovrà essere iscritto il correlativo stanziamento di spesa nel caso che nel bilancio dell'esercizio in corso tale risultato non figuri o figuri in misura diversa.

Ove invece sia riscontrato un disavanzo di consuntivo, la delibera di approvazione dell'assestamento del bilancio dovrà determinare i criteri adottati per pervenire al suo assorbimento e dare dimostrazione dell'avvenuta iscrizione in bilancio di apposite poste contabili per il ripiano del disavanzo stesso.

Art. 28.
Variazioni di bilancio

L'assemblea generale, su proposta del comitato di gestione, delibera nel corso dell'esercizio le variazioni al bilancio di competenza e di cassa resesi necessarie per l'iscrizione di nuove o maggiori entrate nonché per la conseguente iscrizione delle correlative spese, fermo restando l'equilibrio del bilancio a norma degli articoli 15 e 16.

Art. 29.
Storno di fondi

Per lo storno di fondi da un capitolo all'altro del bilancio, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, occorre che la spesa cui si intende provvedere sia di urgente necessità e la somma da prelevare sia realmente disponibile, in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio, nel capitolo cui si attinge.

Sono vietati gli storni di fondi:

a) tra capitoli relativi a spese non iscritte nello stesso titolo del bilancio;

b) tra i residui, nonché tra i residui e la competenza e viceversa.

Lo storno di fondi è disposto con delibera dell'assemblea generale su proposta del comitato di gestione.

Art. 30.

Divieto di indebitamento

All'unità sanitaria locale è vietato il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento.

Solo ed unicamente per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, con deliberazione del comitato di gestione, l'unità sanitaria locale può contrarre anticipazioni con l'istituto tesoriere per un importo non eccedente un dodicesimo della quota del fondo sanitario provinciale di parte corrente, iscritta nel titolo I dell'entrata del bilancio relativo all'esercizio cui l'anticipazione si riferisce.

Le anticipazioni devono essere estinte con l'introito delle quote del fondo sanitario provinciale.

Capo III

SERVIZIO COMPETENTE IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 31.

Compiti del servizio

Al servizio amministrativo dell'unità sanitaria locale, o ad uno dei due servizi eventualmente previsti ai sensi dell'art. 25, secondo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, sono attribuiti, per quanto concerne la materia economico-finanziaria in particolare, i seguenti compiti:

preparazione del bilancio di previsione annuale di competenza e di cassa nonché dei relativi provvedimenti di variazione; preparazione del bilancio pluriennale e dei relativi aggiornamenti in relazione al piano sanitario provinciale;

predisposizione dei titoli di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese;

registrazione degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate, nonché degli impegni, delle liquidazioni e dei pagamenti delle spese;

predisposizione del rendiconto generale;

effettuazione delle analisi economiche e dei controlli di gestione della spesa, con riferimento ai risultati economico-finanziari e di efficienza realizzati dalla unità sanitaria locale;

riscontro amministrativo-contabile sui rendiconti dei funzionari delegati;

vigilanza sulle gestioni dei consegnatari dei beni e verifica delle corrispondenti scritture contabili ed inventariali;

vigilanza sull'amministrazione del patrimonio, in base alle direttive del comitato di gestione;

vigilanza sui servizi di cassa e di economato;

sovraintendenza sul servizio di tesoreria e sui servizi di accertamento e di riscossione delle entrate in genere;

predisposizione degli atti inerenti alla contrazione di anticipazioni di cassa;

esercizio delle altre attribuzioni ad esso conferite dalla presente legge.

Capo IV

IL SERVIZIO DI TESORERIA

Art 32.

Norme applicabili

Il servizio di tesoreria delle unità sanitarie locali, consistente nella effettuazione delle operazioni di riscossione e di pagamento nonché nella custodia e conservazione dei fondi, è affidato ad una delle aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministero del tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il servizio di tesoreria della unità sanitaria locale è disciplinato dalle norme contenute nella legge provinciale di contabilità della provincia territorialmente competente e con l'osservanza delle disposizioni recate dalla normativa statale.

Capo V

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 33.

Fasi delle entrate

Tutte le entrate della unità sanitaria locale passano per le seguenti fasi:

accertamento;
riscossione;
versamento.

Queste fasi, per talune entrate, possono essere simultanee.

Art. 34.

Accertamento delle entrate

Formano oggetto di accertamento delle entrate le somme dovute all'unità sanitaria locale in base alla legge, a contratto, o ad altro titolo, da parte di debitori determinati o determinabili.

L'entrata è accertata quando viene appurato il titolo, la ragione del credito e la identità del debitore.

L'entrata accertata è iscritta come competenza dell'esercizio finanziario soltanto per l'ammontare, complessivo o parziale, del credito che viene a scadenza entro l'esercizio medesimo.

Per le entrate provenienti da assegnazioni della provincia l'accertamento è disposto sulla base del provvedimento di assegnazione dei fondi o di provvedimenti amministrativi equivalenti.

Le entrate concernenti poste compensative della spesa sono accertate in corrispondenza all'assunzione dei correlativi impegni di spesa.

Per le entrate iscritte nel titolo V del bilancio l'accertamento è disposto in relazione all'ammontare delle riscossioni, nonché in conseguenza dell'assunzione di impegni o dell'effettuazione di pagamenti nel corrispondente titolo delle spese.

In ogni altro caso, in carenza di atti e documentazioni preventivi concernenti il credito, l'accertamento è disposto contestualmente alla riscossione del medesimo.

Tutte le deliberazioni e gli atti dei quali conseguono accertamenti di entrata a favore del bilancio della unità sanitaria locale devono essere trasmessi, unitamente alla relativa documentazione, al servizio di cui all'art. 31 il quale, verificato il titolo del credito e la regolarità della documentazione, accerta l'esatta imputazione al capitolo di bilancio ed effettua la registrazione.

Ogni atto successivo a quelli di cui al comma precedente ed avente attinenza con gli accertamenti effettuati, deve essere comunicato al servizio di cui all'art. 31 per le occorrenti annotazioni contabili.

Art. 35.

Riscossione delle entrate

L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo alla unità sanitaria locale tramite il tesoriere od altro ufficio, incaricato a norma di legge e la unità sanitaria locale stessa ne ha avuto comunicazione.

La riscossione delle entrate è riscontrata mediante ordinativi di incasso anche cumulativi a firma del funzionario responsabile del servizio di cui all'art. 31.

Gli incassi che si riferiscono alle entrate in conto competenza vanno tenuti distinti da quelli relativi alle entrate in conto residui.

Gli ordinativi di incasso devono contenere le seguenti indicazioni:

a) il numero d'ordine progressivo per esercizio;

b) il titolo, la categoria e il capitolo del bilancio cui l'entrata va imputata, lo stanziamento originario e variato, gli incassi già disposti e la rimanenza da incassare;

c) l'identità del debitore o dei debitori a carico dei quali viene effettuata la riscossione;

d) l'oggetto e la causale dell'entrata;

e) la somma da riscuotere scritta in lettere e in cifre;

f) la data e il luogo di emissione.

Gli ordinativi di incasso sono trasmessi al tesoriere con elenco in duplice copia, firmato dal funzionario responsabile del servizio di cui all'art. 31. Il tesoriere restituisce un esemplare dell'elenco debitamente sottoscritto in segno di ricevuta.

In ogni caso il tesoriere non può riscuotere la riscossione delle somme che anche in mancanza di ordinativo di incasso, vengono pagate in favore della unità sanitaria locale.

Dette somme sono immediatamente accreditate in conto fino alla conferma da parte della unità sanitaria locale con la conseguente emissione dell'ordinativo di incasso.

Qualora risulti più agevole e tempestiva, la riscossione di particolari proventi può essere affidata ai servizi di cassa di cui all'art. 54, nei limiti e con le modalità stabilite dal relativo regolamento.

Art. 36.

Il versamento delle entrate

L'entrata è versata quando il relativo ammontare risulta acquisito alla cassa della unità sanitaria locale.

Il tesoriere provvede all'introito della somma mediante emissione della bolletta di incasso, secondo le disposizioni di cui all'art. 32.

Alla registrazione dei versamenti ed alla imputazione di essi ai competenti capitoli del bilancio della unità sanitaria locale provvede il servizio di cui all'art. 31.

Gli ordinativi di incasso non estinti sono trasmessi dal tesoriere, per l'annullamento alla unità sanitaria locale entro il 10 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento con apposita nota dei titoli stessi contenente le indicazioni atte ad individuarli.

Per le entrate rimaste da riscuotere si provvede alla emissione di altri ordinativi nell'esercizio successivo con imputazione al conto dei residui attivi.

Art 37.

Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità

Con la deliberazione di approvazione del rendiconto generale l'assemblea generale può disporre la rinuncia alla riscossione di entrate quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento, per ogni singola entrata, risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima.

Art. 38.

Ricognizione dei residui attivi

Costituiscono residui attivi le differenze tra le somme accertate e le somme riscosse e versate entro il termine ultimo di cui al secondo comma dell'art. 9 della presente legge.

L'accertamento definitivo delle somme da conservare tra i residui è disposto annualmente in sede di predisposizione del rendiconto generale. A tal fine il comitato di gestione, con deliberazione motivata, entro il 30 aprile di ogni anno, provvede alla classificazione dei crediti in:

a) crediti la cui riscossione può essere considerata certa;

b) crediti per i quali sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione;

c) crediti riconosciuti inesigibili.

I crediti indicati nelle lettere *a*) e *b*) continuano ad essere riportati nelle scritture e sono affidati al servizio di cui all'art. 31 per la riscossione. I crediti di cui alla lettera *c*) sono eliminati dalle scritture ed annullati dall'assemblea generale con la deliberazione di approvazione del rendiconto generale.

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

CAPO VI

GESTIONE DELLE SPESE

Art. 39.

Fasi della spesa

Tutte le spese della unità sanitaria locale passano per le seguenti fasi:

impegno;
liquidazione;
ordinazione e pagamento.

Tali fasi, per talune spese possono essere simultanee

Art. 40.

Impegni di spesa

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla unità sanitaria locale in base alla legge, a contratto o ad altro titolo a creditori determinati o determinabili, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

Le deliberazioni e gli atti cui conseguano impegni a carico del bilancio della unità sanitaria locale sono adottati dagli organi competenti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio in corso, entro il termine dell'esercizio medesimo.

Per le spese in conto capitale ripartite in più esercizi finanziari, secondo quanto previsto dal piano sanitario provinciale possono essere assunte, entro il periodo di validità del piano medesimo, obbligazioni a carattere pluriennale.

L'assunzione di obbligazioni a carattere pluriennale può essere disposta anche per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità del servizio.

In ogni caso formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote delle obbligazioni indicate ai precedenti terzo e quarto comma che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio.

Le deliberazioni concernenti le spese pluriennali di cui al terzo e quarto comma del presente articolo devono indicare i capitoli del bilancio pluriennale nel cui riferire la relativa spesa nel limite dello stanziamento.

Art. 41.

Prenotazione e registrazione degli impegni di spesa

Tutte le deliberazioni e gli atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio della unità sanitaria locale, prima della loro formale adozione da parte dei competenti organi, devono essere trasmessi, unitamente alla relativa documentazione, al servizio di cui all'art. 31 il quale, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione ed accertata altresì l'esatta imputazione della spesa al bilancio e la disponibilità degli stanziamenti sul relativo capitolo, effettua la prenotazione dell'impegno.

Dopo la intervenuta formale approvazione da parte dei competenti organi, il servizio di cui all'art. 31 provvede alla registrazione dell'impegno definitivo.

Ogni provvedimento successivo a quelli di cui al comma precedente, avente attinenza con gli impegni assunti, deve essere comunicato al servizio di cui all'art. 31 per le occorrenti annotazioni contabili.

Art. 42.

Liquidazione delle spese

La liquidazione consiste nella determinazione dell'identità del creditore e dell'esatto ammontare del debito scaduto. Essa è disposta sulla base di documentazione atta a comprovare il diritto del creditore.

Nel caso di spese derivanti da forniture di beni, opere e servizi, non può procedersi a liquidazione se non previo accertamento dell'avvenuta consegna, del collaudo e dell'iscrizione in inventario dei relativi beni.

Salvo quanto disposto dal successivo comma, alla liquidazione della spesa provvede il comitato di gestione entro i limiti qualitativi e quantitativi di una precedente deliberazione autorizzativa contenente tutti gli elementi per la esatta identificazione dei terzi creditori o beneficiari o nei limiti delle perizie regolarmente approvate per i lavori da eseguire in economia.

Le spese fisse sono liquidate dal presidente con il medesimo atto di ordinazione delle stesse.

La liquidazione delle spese relative ad aperture di credito a favore di funzionari delegati è disposta dagli stessi funzionari.

Art. 43.

Ordinazione e pagamento delle spese

Il pagamento delle spese è ordinato a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordini di accreditamento, nonché di ruoli di spesa fissa.

Prima di provvedere alla predisposizione dei titoli di spesa di cui al comma precedente, il servizio di cui all'art 31 deve verificare la legalità della spesa, la liquidazione del conto e la regolarità della documentazione e riscontrare che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di

cassa iscritto in bilancio e dell'impegno di spesa cui si riferisce e che la stessa sia correttamente ascritta al conto della competenza od al conto dei residui, distintamente per ciascun esercizio di provenienza.

Sui titoli di spesa dovranno essere indicati tutti gli elementi conoscitivi connessi con l'effettuazione del riscontro e delle verifiche di cui al precedente comma.

I titoli di spesa sono firmati dal presidente del comitato di gestione o da un membro del comitato stesso delegato dal presidente e dal funzionario responsabile del servizio di cui all'art. 31.

Art. 44.

Modalità di effettuazione dei pagamenti

Il pagamento di qualsiasi spesa, fatto salvo quanto stabilito all'art. 54 per i servizi di economato, deve essere fatto esclusivamente dal tesoriere sulla base dei titoli di spesa previsti al precedente art. 43.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 50 per la gestione dei fondi tramite funzionari delegati, i titoli di spesa devono essere emessi esclusivamente a favore dei creditori diretti anche nel caso di servizi gestiti in economia.

Il pagamento mediante ruoli di spesa fissa può essere disposto per gli stipendi ed assegni del personale, pensioni, fitti, censi e canoni ed altre spese d'importo e scadenza determinati.

Il pagamento di cui al precedente comma è effettuato dal tesoriere della unità sanitaria locale alle scadenze e per le rate fissate nel ruolo. Il tesoriere provvede alla comunicazione al servizio, di cui all'art. 31, della unità sanitaria locale con le modalità stabilite nelle norme sul servizio di tesoreria.

Art. 45.

Mandati di pagamento

I mandati di pagamento devono contenere le seguenti indicazioni:

a) il numero d'ordine progressivo per esercizio;

b) il titolo la categoria economica, il servizio, il settore, la rubrica ed il capitolo del bilancio di cassa cui il pagamento va imputato, lo stanziamento originario e variato, i pagamenti già disposti e la rimanente disponibilità di cassa;

c) il creditore o i creditori o chi per essi fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza;

d) la causale del pagamento;

e) la somma da pagare scritta in lettere e in cifre;

f) il luogo dove deve eseguirsi il pagamento;

g) gli estremi della deliberazione con l'indicazione dell'esecutività della medesima, o di altro titolo valido in forza del quale il mandato è emesso.

I mandati di pagamento sono trasmessi al tesoriere con elenco in duplice copia firmato dal funzionario responsabile del servizio di cui all'art. 31.

Il tesoriere restituisce un esemplare dell'elenco debitamente sottoscritto in segno di ricevuta.

Art. 46.

Documentazione dei mandati di pagamento

Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, da documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dai buoni di carico quando si tratta di magazzino, dalla copia degli atti di impegno o dalla annotazione degli estremi dell'atto di impegno, dalle note di liquidazione o da ogni altro documento che giustifichi la spesa.

La documentazione della spesa è allegata al mandato successivamente alla sua estinzione ed è conservata agli atti per non meno di dieci anni.

Art. 47.

Estinzione dei mandati di pagamento

Il tesoriere dell'unità sanitaria locale, in conformità alle disposizioni contenute nelle norme sul servizio di tesoreria, estingue i titoli di spesa nei limiti dei fondi stanziati in bilancio in termini di cassa mediante pagamento in contanti con firma diretta di quietanza sul titolo stesso del creditore o dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi, salvo quanto stabilito dal successivo art. 48.

La quietanza deve essere data incondizionatamente e senza riserva alcuna.

Art. 48.

Modalità particolari di estinzione dei mandati di pagamento

Le unità sanitarie locali possono disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti mediante:

a) accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore;

b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario;

c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato con tassa e spese a carico del richiedente.

I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 gennaio sono commutati d'ufficio dal tesoriere, salvo diversa disposizione dell'unità sanitaria locale, in assegni postali localizzati con le modalità di cui alla lettera *c)*.

Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro del tesoriere.

I mandati di pagamento estinti a norma del presente articolo si considerano titoli pagati agli effetti del conto finanziario.

Art. 49.

Riscontro dei pagamenti

In sede di chiusura dell'esercizio finanziario sarà provveduto al riscontro dei pagamenti disposti dal servizio di cui all'art. 31 e di quelli effettivamente compiuti dal tesoriere dell'unità sanitaria locale.

I mandati di pagamento non estinti entro il termine dell'esercizio sono trasmessi dal tesoriere all'unità sanitaria locale entro il 10 febbraio dell'anno successivo con apposita nota dei titoli stessi contenente le indicazioni atte ad individuarli.

Art. 50.

Funzionari delegati

Il comitato di gestione ha facoltà di autorizzare aperture di credito presso la tesoreria dell'unità sanitaria locale, sia in conto competenza che in conto residui, a favore di funzionari delegati per il pagamento delle seguenti spese:

a) spese da effettuarsi in economia;

b) spese per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;

c) spese per il funzionamento degli uffici;

d) spese da pagarsi all'estero;

e) spese di qualsiasi natura per le quali leggi o regolamenti consentono il pagamento a mezzo di funzionari delegati.

Possono essere funzionari delegati dell'unità sanitaria locale i membri dell'ufficio di direzione ed i funzionari responsabili di singole unità operative o di centri di costo.

L'importo delle aperture di credito a favore di ciascun funzionario delegato è stabilito dal comitato di gestione con la deliberazione autorizzativa delle spese da effettuarsi con il sistema delle aperture di credito stesse. Tale importo non può superare le disponibilità dello stanziamento di cassa di ogni singolo capitolo.

A dette aperture di credito, intestate al funzionario delegato designato dal comitato di gestione, con l'indicazione della sua qualità, si provvede mediante ordini di accreditamento firmati dal presidente del comitato di gestione o da chi lo sostituisce e dal funzionario responsabile del servizio di cui all'art. 31.

Ciascun ordine di accreditamento deve indicare la somma prelevabile mediante buoni a favore dello stesso funzionario delegato, e quella prelevabile mediante ordinativi o assegni a favore dei creditori secondo le indicazioni riportate nella deliberazione del comitato di gestione che autorizza l'effettuazione delle spese con il sistema dell'apertura di credito stessa. In tale provvedimento il comitato di gestione deve adeguarsi al criterio secondo il quale il prelevamento mediante buoni è effettuato di volta in volta secondo le effettive necessità.

E' data facoltà al funzionario delegato di limitare i prelievi mediante buoni ad una somma inferiore a quella autorizzata, utilizzando la residua disponibilità per l'emissione di ordinativi o assegni a favore dei creditori.

I buoni, gli ordinativi e gli assegni predetti sono firmati dal funzionario delegato.

Art. 51.
Rendiconti dei funzionari delegati

I funzionari delegati hanno l'obbligo di compilare, per ogni trimestre, e in ogni caso, al termine dell'esercizio, il rendiconto dei prelevamenti effettuati sulle aperture di credito, distintamente per capitolo di bilancio e distinguendo la competenza dai residui.

Devono altresì compilare detto rendiconto:

a) quando l'accreditamento sia esaurito;

b) in caso di cessazione delle attribuzioni in relazione alle quali furono autorizzate a loro favore dette aperture di credito;

c) in caso di sostituzione nell'esercizio delle attribuzioni medesime.

Le somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito, che non siano state erogate al termine dell'esercizio, possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto. La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 31 marzo. Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono riversate alla unità sanitaria locale per essere introitate nel bilancio della stessa.

Alla chiusura dell'esercizio le aperture di credito fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata; per il rimanente ammontare il comitato di gestione può disporre nuove aperture di credito con imputazione al conto dei residui.

I rendiconti di cui ai precedenti commi sono trasmessi, insieme alla documentazione giustificativa, al servizio di cui all'art. 31 dell'unità sanitaria locale per il riscontro amministrativo-contabile entro i venticinque giorni successivi al periodo cui si riferiscono. Il servizio economico-finanziario, dopo aver provveduto a detto riscontro, inoltra i rendiconti al comitato di gestione il quale, con propria deliberazione, li approva, dando discarico al funzionario delegato delle somme erogate.

Qualora in sede di riscontro emergano irregolarità contabili o risulti carente la documentazione giustificativa della spesa, il presidente del comitato di gestione restituisce il rendiconto al funzionario delegato con invito a provvedere alla regolarizzazione dello stesso.

Se il funzionario delegato non vi provvede entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'invito, il presidente del comitato di gestione rimette gli atti al comitato medesimo per le conseguenti decisioni, da adottare con deliberazione, anche agli effetti di promuovere l'eventuale azione di responsabilità.

Il procedimento di cui ai precedenti commi sesto e settimo si applica anche nei casi di omissione o ritardo nella resa del conto da parte del funzionario delegato.

Art. 52.
Responsabilità dei funzionari delegati

I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese da essi ordinate e liquidate e dei pagamenti effettuati mediante prelevamenti dalle aperture di credito.

La tesoreria dell'unità sanitaria locale, nel dare corso a tali prelevamenti, deve accertare che il funzionario delegato rivesta la qualità indicata nell'ordine di accreditamento e che i prelevamenti non eccedano l'ammontare dell'apertura di credito cui si riferiscono, nonché ogni altra condizione dettata nelle norme sul servizio di tesoreria.

Art. 53.
Regolamento per le aperture di credito a favore di funzionari delegati

Le modalità e le procedure formali per la gestione dei fondi assegnati ai funzionari delegati dell'unità sanitaria locale, fermo restando quanto disposto ai precedenti articoli, sono disciplinate da apposito regolamento conforme allo schema tipo predisposto dalla provincia.

Art. 54.
Servizi di economato e di cassa

Le unità sanitarie locali possono istituire servizi di economato per provvedere alle minute spese d'ufficio, ai servizi inerenti al funzionamento degli uffici nonché agli altri compiti, determinati dal comitato di gestione, per i quali simile procedura di spesa risulti più adeguata.

Il servizio di economato dispone di un fondo che viene somministrato e reintegrato con mandato diretto a favore degli incaricati del servizio stesso.

Gli incaricati di cui al comma precedente provvedono alla liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese indicate al primo comma, secondo le disposizioni stabilite dall'apposito regolamento di cui al successivo art. 55.

Il servizio di cui all'art. 31 effettua il riscontro amministrativo-contabile sui rendiconti degli incaricati dei servizi di economato e quindi li trasmette al comitato di gestione per l'approvazione. Si applicano in materia le disposizioni di cui al sesto, settimo ed ottavo comma del precedente art. 51.

Le unità sanitarie locali possono altresì istituire servizi di cassa per la riscossione di particolari proventi individuati dal comitato di gestione, per i quali tale procedura venga ritenuta più opportuna; in tal caso deve essere adottato apposito bollettario a madre e figlia, preventivamente numerato e vidimato in ciascun foglio, per il rilascio della prescritta ricevuta.

Le somme introitate dai servizi di cassa devono essere giornalmente versate per l'intero ammontare al tesoriere. E' vietato l'utilizzo diretto delle somme introitate per il pagamento delle spese di cui al primo comma e di conseguenza è vietato il versamento al tesoriere di somme parzialmente o totalmente compensate con le suddette spese.

Alla nomina degli incaricati dei servizi di economato e di cassa provvede il comitato di gestione.

Art. 55.
Regolamento per la disciplina dei servizi di cassa e di economato

I compiti rientranti nei servizi di cassa e di economato, le unità operative presso le quali possono funzionare detti servizi, nonché le modalità e le condizioni di funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento interno conforme ad uno schema tipo predisposto dalla provincia.

Art. 56.
Regolarizzazione d'ufficio degli atti sottoposti a verifica

Qualora il servizio di cui all'art. 31 riscontri irregolarità ed errori negli atti sottoposti a verifica, in particolare ai sensi degli articoli 34, 41 e 43, provvede, ove possibile, d'ufficio alla rimozione delle irregolarità ed alla correzione degli errori, dandone comunicazione all'unità operativa proponente.

In ogni altro caso esso indica all'unità operativa proponente le misure necessarie per la regolarizzazione degli atti.

Art. 57.
Atti ineseguibili

Il funzionario responsabile del servizio di cui all'art. 31 nell'esercizio delle funzioni previste dal presente capo, qualora non ritenga, per specifici motivi, di registrare un impegno di spesa o di dare corso ad una richiesta di pagamento e qualora non sia possibile provvedere nei modi indicati al precedente art. 56, restituisce i relativi provvedimenti all'organo proponente con adeguata motivazione e con la eventuale indicazione di soluzioni alternative.

Se l'organo competente insiste perché sia dato corso al provvedimento, il presidente del comitato di gestione darà in tal senso un proprio ordine scritto al responsabile del servizio di cui all'art. 31, che deve eseguirlo.

L'ordine scritto non può essere dato, e comunque non deve essere eseguito, quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata al relativo capitolo del bilancio di competenza o di cassa, che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure il pagamento sia riferibile ai residui anziché alla competenza o a questa piuttosto che a quelli.

Art. 58.
Residui passivi

Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'art. 40 e non pagate entro il termine dell'esercizio.

I residui passivi di spese correnti possono essere conservati nel conto dei residui per non più di due esercizi successivi a quello dell'esercizio cui la formazione dell'impegno si riferisce.

I residui passivi delle spese in conto capitale possono essere conservati nel conto dei residui per non più di tre anni successivi a quello dell'esercizio cui la formazione dell'impegno si riferisce.

Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate a norma dell'art. 40 costituiscono economie di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Costituiscono altresì economie di spesa i residui passivi che non risultino pagati allo scadere del termine massimo previsto per la loro conservazione ai sensi del secondo e terzo comma, fatta salva la loro riproduzione nei bilanci dei successivi esercizi allorquando il pagamento della relativa somma sia reclamato dai creditori.

Il pagamento dei debiti reclamati dai creditori è disposto con mandato diretto sulla base delle deliberazioni e degli atti che hanno dato origine all'impegno ed utilizzando i fondi di cui agli articoli 24 e 26, a seconda che si tratti di spese correnti o di spese in conto capitale.

Art. 59.
Determinazione e ricognizione dei residui passivi

Il comitato di gestione determina, entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio, con propria deliberazione, l'ammontare delle spese per ciascun capitolo della gestione di competenza da mantenere a residui. Tali deliberazioni contengono, in corrispondenza con l'ammontare dei residui, la indicazione della deliberazione e degli atti da cui è derivato l'impegno.

Entro il medesimo termine il comitato di gestione provvede al riaccertamento dei residui passivi formatisi negli esercizi precedenti.

Il pagamento delle somme riferite ai residui può essere disposto anche prima dell'adozione delle deliberazioni di cui ai precedenti commi.

I residui sono tenuti distinti per esercizio di provenienza ed il conto degli stessi è tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.

Capo VII

IL RENDICONTO GENERALE

Art. 60.
Rendiconto generale

I risultati della gestione delle unità sanitarie locali sono dimostrati nel rendiconto generale annuale.

Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio, il conto del patrimonio assegnato ed il conto economico. Il modello di rendiconto generale deve essere conforme allo schema predisposto dalla provincia.

Il rendiconto generale è presentato dal comitato di gestione dell'assemblea generale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.

Entro lo stesso mese di aprile il rendiconto è trasmesso dal presidente del comitato di gestione a tutti i comuni compresi nell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale.

Il rendiconto generale annuale deve essere deliberato dalla assemblea generale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce.

Art. 61.
Allegati al rendiconto generale

Al rendiconto generale sono allegati:

1) una relazione generale illustrativa delle risultanze conseguite nell'esercizio. Detta relazione deve fornire dati e valutazioni sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell'anno con particolare riferimento ai costi ed ai risultati conseguiti in relazione agli obiettivi posti dal piano sanitario provinciale, utilizzando adeguati indicatori di efficienza e di produttività;

2) un prospetto dimostrativo delle entrate e delle spese relative ai servizi multizonali;

3) un prospetto indicante le alienazioni ed acquisizioni di beni mobili ed immobili avvenute durante l'esercizio;

4) l'elenco dei capitoli di spesa il cui stanziamento di competenza e di cassa è stato integrato o disposto con utilizzo dei fondi di riserva di cui agli articoli 24, 25 e 26;

5) il riepilogo, per ogni capitolo, delle variazioni e degli storni apportati nel corso dell'esercizio agli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa per effetto di quanto disposto agli articoli 28 e 29 della presente legge ed i conseguenti stanziamenti finali di competenza e di cassa;

6) un elenco nominativo del personale distinto per ruolo e posizione funzionale che ha prestato servizio nel corso dell'anno cui si riferisce il rendiconto generale, con l'indicazione dei relativi oneri;

7) altri prospetti ed elaborati che, anche su indicazione della provincia, siano atti a documentare ed illustrare l'attività svolta e la composizione ed evoluzione della spesa.

Art. 62.
Conto finanziario

Il conto finanziario espone, in relazione alla classificazione del bilancio di previsione, per ciascun capitolo di entrata:

1) l'ammontare dei residui attivi nel conto finanziario dell'esercizio precedente;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;

7) l'ammontare delle entrate accertate o riaccertate nell'esercizio;

8) le eccedenze di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;

9) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;

10) l'ammontare dei riaccertamenti in più o in meno dei residui attivi;

11) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, da riportare al nuovo esercizio;

12) l'ammontare dei residui formatisi nel corso dell'esercizio;

13) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

Il conto finanziario espone altresì, in relazione alla classificazione del bilancio di previsione, per ciascun capitolo di spesa:

1) l'ammontare dei residui passivi accertati nel conto finanziario dell'esercizio precedente;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;

7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;

8) le economie o le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;

9) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;

10) l'ammontare dei riaccertamenti in meno dei residui passivi;

11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, da riportare al nuovo esercizio;

12) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;

13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

Art. 63.
Risultanze finali dell'esercizio

Le risultanze finali dell'esercizio sono accertate nel conto finanziario redatto a norma dell'art. 62.

L'avanzo o il disavanzo di consuntivo si determina tenendo conto:

1) della giacenza o del deficit di cassa all'inizio dell'esercizio secondo il conto reso dal tesoriere dell'unità sanitaria locale;

2) delle entrate riscosse e versate nonché delle spese pagate nel corso dell'esercizio distintamente in conto competenza ed in conto residui;

3) dell'ammontare dei residui attivi e dei residui passivi al termine dell'esercizio con distinto riferimento a quelli provenienti da esercizi precedenti ed a quelli formatisi nel corso dell'esercizio.

Il conto finanziario deve contenere un prospetto nel quale si evidenziano le operazioni di cui al precedente comma, firmato dal presidente del comitato di gestione e dal responsabile del servizio di cui all'art. 31 e, per la parte relativa al movimento di cassa, dal tesoriere dell'unità sanitaria locale quale attestazione di concordanza con le scritture dello stesso relative alle entrate riscosse e versate ed ai pagamenti effettuati.

Art. 64.

Conto del patrimonio

Il conto del patrimonio indica, in termini di valori riferiti rispettivamente alla data di inizio e di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

a) le attività e le passività finanziarie;

b) i beni mobili ed immobili;

c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

Esso pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive o passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.

Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo.

Art. 65.

Conto economico

Il conto economico dà la dimostrazione complessiva dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario attraverso l'indicazione, oltre che delle componenti positive o negative del risultato di gestione derivanti da entrate e uscite finanziarie di parte corrente, anche delle componenti non originate da movimenti finanziari.

La dimostrazione analitica delle risultanze economiche riferite a singoli servizi, settori funzionali o progetti, nonché le opportune dimostrazioni del rapporto tra mezzi impiegati e fini raggiunti vengono rilevate secondo modalità uniformi stabilite dalla provincia, in appositi prospetti.

Capo VIII

IL SISTEMA DI SCRITTURE

Art. 66.

Scritture finanziarie

Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio dell'unità sanitaria locale devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza, sia separatamente, per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.

A tal fine le unità sanitarie locali sono obbligate a tenere le seguenti scritture:

a) il giornale cronologico degli ordinativi d'incasso e dei mandati di pagamento emessi;

b) il registro degli accertamenti contenente lo stanziamento iniziale per competenza e cassa, le variazioni successive, le somme accertate, gli estremi del provvedimento di accertamento, le somme riscosse e le somme rimaste da riscuotere per ciascun capitolo;

c) il registro degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale per competenza e cassa, le variazioni successive, le somme impegnate, gli estremi del provvedimento di impegno, le somme pagate e le somme rimaste da pagare per ciascun capitolo;

d) il partitario dei residui attivi e passivi, contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

e) il registro protocollo delle fatture dei fornitori;

f) il partitario dei fornitori;

g) ogni altra scrittura utile per la gestione finanziaria del bilancio.

Le unità sanitarie locali devono altresì tenere le scritture obbligatorie ai sensi delle vigenti norme in materia tributaria.

La forma dei modelli, relativi alle suindicate scritture, nonché ogni altro registro, scheda o partitario occorrente per la contabilità sono stabiliti dalle unità sanitarie locali secondo le indicazioni della provincia.

Art. 67.

Scritture relative al patrimonio

Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

A tale fine le unità sanitarie locali sono obbligate a tenere le seguenti scritture:

1) l'inventario dei beni immobili;
2) l'inventario dei beni mobili;
3) l'inventario di magazzino;
4) il registro dei contratti stipulati;
5) ogni altra scrittura patrimoniale utile per le finalità di cui al primo comma del presente articolo.

La forma e le modalità di tenuta dei registri inventariali sono stabilite dall'unità sanitaria locale secondo le indicazioni della provincia.

Art. 68.

Scritture economiche

Al fine di accertare la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici, le unità sanitarie locali istituiscono apposita contabilità per centri di costo riferiti a ciascun servizio, settore funzionale o progetto.

I costi rilevati, che dovranno tener conto degli aspetti finanziari, patrimoniali ed economici della gestione, sono posti in correlazione con l'attività e i risultati della gestione espressi attraverso idonei indicatori.

La tenuta di detta contabilità dovrà essere effettuata in conformità a schemi, parametri e modalità fissati dalla provincia in maniera uniforme per tutte le unità sanitarie locali.

Art 69.

Elaborazione automatica dei dati ed informazione sanitaria

Per la tenuta delle scritture contabili le unità sanitarie locali potranno avvalersi, in relazione alle effettive esigenze, di sistemi di elaborazione automatica dei dati ai fini della semplificazione e rapidità delle procedure e della migliore produttività dei servizi.

Le unità sanitarie locali sono tenute a fornire alla provincia ogni informazione sia di natura economico-finanziaria sia relativa all'attività dei servizi ai fini della programmazione sanitaria nazionale e provinciale ed ai fini della gestione del servizio sanitario secondo modalità di rilevazione fissate dalla provincia stessa in relazione anche alle disposizioni previste dalla presente legge.

Capo IX

L'UTILIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 70.

Beni destinati all'unità sanitaria locale

L'inventario generale delle unità sanitarie locali contiene la descrizione dei beni di proprietà della provincia, degli enti di cui l'unità sanitaria locale è struttura operativa e dei comuni, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali medesime.

L'inventario generale dell'unità sanitaria locale è composto dai seguenti inventari particolari:

1) inventario dei beni immobili;
2) inventario dei beni mobili;
3) inventario di magazzino.

Art. 71.

Inventario dei beni immobili

I beni immobili di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché quelli di nuova acquisizione, sono assunti in carico nell'inventario dell'ente proprietario e sono altresì iscritti nell'inventario dei beni immobili delle unità sanitarie locali cui sono destinati.

L'inventario dei beni immobili delle unità sanitarie locali rileva la consistenza dei seguenti cespiti patrimoniali:

a) terreni, edifici, e relative pertinenze;

b) impianti sanitari;

c) impianti tecnico-economali;

d) altri beni non rientranti nelle categorie di cui alle precedenti lettere.

L'inventario dei beni immobili deve contenere le seguenti indicazioni:

a) il numero progressivo, la data di presa in carico ed il titolo di provenienza dei singoli beni;

b) la denominazione, l'ubicazione e la destinazione funzionale nell'ambito dell'unità sanitaria locale;

c) le risultanze dei registri immobiliari e i dati catastali;

d) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;

e) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni, quali risultano dagli inventari degli enti proprietari;

f) gli agenti consegnatari.

Le norme di cui al presente articolo si estendono, in quanto applicabili, ai beni mobili registrati.

L'assegnazione dei beni immobili deve risultare da appositi provvedimenti dell'ente proprietario del bene e dell'unità sanitaria locale cui sono destinati.

Art. 72.

Inventario dei beni mobili

I beni mobili di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché quelli di nuova acquisizione, destinati ai servizi e presidi sanitari gestiti dalle unità sanitarie locali, in quanto le relative funzioni vengano loro delegate ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono assunti in carico nell'inventario dell'ente di cui l'unità sanitaria locale è struttura operativa, e sono altresì iscritti nell'inventario dei beni mobili delle unità sanitarie locali cui sono destinati.

I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:

a) apparecchiature sanitarie;

b) attrezzature tecnico-economali;

c) mobili, arredi e macchine per ufficio;

d) altri beni compresi nelle precedenti lettere.

L'inventario dei beni mobili delle unità sanitarie locali deve contenere le seguenti indicazioni:

a) il numero progressivo, la data di presa in carico ed il titolo di provenienza dei singoli beni;

b) la denominazione e la destinazione funzionale di ogni singolo bene secondo la natura e la specie;

c) la quantità o il numero per ciascuna specie;

d) l'indicazione del servizio e luogo ove sono collocati;

e) lo stato di conservazione secondo la classificazione in nuovo, usato e fuori uso;

f) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni per ulteriori apporti o riduzioni o per eventuali ammortamenti.

L'assegnazione dei beni mobili deve risultare da appositi provvedimenti del comune proprietario dei beni e dell'unità sanitaria locale cui sono destinati.

Art. 73.

Carico e scarico dei beni mobili

I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal competente servizio e firmati dall'agente responsabile di cui al successivo art. 74.

La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta con provvedimento del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale. Copia del provvedimento è trasmessa all'ente proprietario presso cui è inventariato il bene per la conseguente cancellazione dagli inventari.

Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili ed è portato a conoscenza degli agenti consegnatari, al fine della redazione del verbale di scarico.

Il servizio di cui all'art. 31, sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico, provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.

Art. 74.

Consegnatari dei beni immobili e mobili

I beni di cui ai precedenti articoli 71 e 72 sono dati in consegna, all'atto dell'assegnazione all'unità sanitaria locale o della presa in carico in inventario, ad agenti consegnatari designati con deliberazione del comitato di gestione, i quali rispondono personalmente, secondo quanto stabilito dall'art. 90 della presente legge, di qualsiasi danno possa derivare dalla loro azione od omissione.

La consegna dei beni si effettua in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve con l'assistenza del funzionario responsabile del servizio di cui all'art. 31.

Il regolamento generale d'amministrazione delle unità sanitarie locali determina le attribuzioni, i doveri e le responsabilità dei consegnatari, nonché le formalità idonee a garantire il controllo sulla loro custodia e gestione interna.

Art. 75.

Aggiornamenti degli inventari e ricognizione periodica dei beni

Gli inventari dei beni immobili e mobili devono essere costantemente aggiornati sulla base delle risultanze degli inventari degli enti proprietari.

Con frequenza almeno semestrale devono essere effettuate dal comitato di gestione delle ricognizioni per accertare:

a) l'esistenza dei beni in conformità alle risultanze inventariali;

b) lo stato di conservazione e la congrua utilizzazione dei beni nonché la necessità di manutenzione degli stessi.

I risultati degli accertamenti suddetti sono portati a conoscenza dell'assemblea generale con proposta dei provvedimenti da adottare per una più proficua gestione.

Art. 76.

Inventario di magazzino

L'inventario di magazzino rileva, in termini di valori, la consistenza al 31 dicembre di ogni anno, dei seguenti beni:

a) materiali sanitari, strumentario e prodotti farmaceutici;

b) materiali economici e tecnici;

c) generi alimentari ed altri beni di consumo.

Il carico dei beni avviene sulla base delle ordinazioni emesse dal competente servizio e delle bollette di consegna di fornitori.

I prelevamenti per il fabbisogno dei singoli servizi sono effettuati mediante richiesta dei rispettivi funzionari responsabili.

La gestione dei magazzini è affidata ad agenti consegnatari designati con deliberazione del comitato di gestione, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 74.

Art. 77.

Inventario iniziale

Entro sei mesi dalla data di costituzione dell'unità sanitaria locale l'assemblea generale approva l'inventario iniziale dei beni indicati all'art. 70.

Ai fini della redazione dell'inventario iniziale i beni immobili sono iscritti al valore risultante dall'inventario dell'ente proprietario.

I beni mobili e di magazzino sono valutati al valore di stima ovvero al prezzo di acquisto, rettificato dall'eventuale ammortamento, se pervenuti dopo il 31 dicembre 1980.

Art. 78.

Chiusura annuale degli inventari

Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.

Le risultanze a fine esercizio degli inventari costituiscono valori da inserire nel conto del patrimonio di cui all'art. 64.

Le variazioni inventariali intervenute nel corso dell'anno sono comunicate dagli incaricati responsabili, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai servizi competenti per le conseguenti annotazioni nelle proprie scritture.

Capo X

CONTABILITÀ DI MAGAZZINO

Art. 79.

Oggetto e scopi della contabilità di magazzino

Formano oggetto della contabilità di magazzino i beni di cui al precedente art. 76.

La contabilità di magazzino è rivolta al conseguimento dei seguenti scopi:

a) controllo dei movimenti di entrata e uscita;

b) controllo dei livelli delle scorte;

c) determinazione periodica dei consumi dei servizi operativi o dei centri di costo.

La contabilità di magazzino è effettuata a quantità e valore.

Art. 80.

Registrazioni di carico e scarico

Per le merci ed i prodotti di cui all'art. 76 la contabilità di magazzino deve rilevare rispettivamente:

1) per il carico:

a) l'esistenza iniziale a quantità e valore;

b) la quantità di ogni operazione con indicazione della unità di misura;

c) il prezzo unitario di acquisto;

2) per lo scarico:

a) la quantità di ogni operazione con indicazione della unità di misura;

b) l'importo relativo ad ogni operazione calcolato ad un prezzo medio ponderato per articolo. Esso è determinato in occasione di ogni afflusso di entrata, rapportando il valore complessivo delle consistenze al numero delle stesse;

c) la giacenza finale a quantità e valore.

Il documento di scarico di magazzino deve essere contemporaneamente il documento di carico della relativa unità operativa o del centro di costo e ne rappresenta il consumo.

Le registrazioni di carico e scarico debbono effettuarsi giornalmente in coincidenza con la materiale effettuazione delle operazioni.

Art. 81.

Determinazione della contabilità di magazzino

La contabilità di magazzino determina con riferimento a ciascun mese ed all'intero periodo annuale:

a) i movimenti, in quantità e valore, intervenuti nel periodo considerato, indicando altresì i beni che non hanno subito nessun movimento nonché quelli che risultino scaduti nello stesso periodo o comunque inutilizzabili;

b) i consumi, in quantità e valore, di ciascun articolo, codificato per unità operativa o per centro di costo utilizzatore;

c) le rimanenze di magazzino, dei singoli articoli, in quantità e valore, riferite alla fine del periodo.

La somma delle rimanenze risultanti dalla contabilità di magazzino deve corrispondere alla ricognizione fisica delle giacenze nei magazzini.

Art. 82.

Competenze della provincia

La provincia provvede ad emanare istruzioni per la graduale applicazione delle norme di cui al presente capo ed assicura l'uniformità delle procedure e delle rilevazioni fra tutte le unità sanitarie locali.

In relazione a quanto disposto al precedente comma, la provincia individua e codifica i beni, i magazzini di assegnazione, le unità operative od i centri di costo utilizzatori, stabilisce le procedure e le modalità di carico e scarico, nonché ogni altro adempimento.

Capo XI

CONTABILITA' DEI COSTI

Art. 83.

Oggetto della contabilità dei costi

La contabilità dei costi ha per oggetto la rilevazione dei costi del personale direttamente attribuibili ai singoli centri di costo.

La provincia può estendere la contabilità dei costi ad altre categorie di fattori produttivi, direttamente attribuibili ai centri di costo, ed in particolare, attraverso il collegamento con la contabilità di magazzino, ai beni contemplati al precedente art. 76.

Art. 84.

Piano dei centri di costo

La provincia determina per ciascuna unità sanitaria locale il piano dei centri di costo obbligatori ed emana istruzioni per la raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati relativi alla rilevazione dei costi.

Il piano dei centri di costo di cui al precedente comma è vincolante per l'unità sanitaria locale. Possono peraltro essere istituiti ulteriori centri di costo in relazione a specifiche esigenze di ogni unità sanitaria locale.

Art. 85.

Scopi della contabilità dei costi

La contabilità dei costi deve consentire in particolare:

a) l'elaborazione, su base provinciale, di standards di riferimento attraverso i quali assicurare uniformi livelli assistenziali;

b) la sistematica raccolta dei dati gestionali al fine di consentire l'adozione di tempestivi interventi da parte degli organi responsabili, in relazione ad accertate situazioni di inefficienza o di squilibrio;

c) la valutazione economica della efficienza delle singole unità operative in relazione all'equilibrio tra gli oneri sostenuti ed il valore dei servizi resi;

d) la effettuazione di confronti tra centri omogenei nel tempo e nello spazio.

Al servizio di cui all'art. 31 della unità sanitaria locale è affidato il compito della rilevazione contabile dei costi sulla base degli elementi forniti dalle unità operative interessate alla rilevazione medesima.

Capo XII

I CONTRATTI

Art. 86.

Norme applicabili

Ai lavori, alle forniture, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere dell'unità sanitaria locale si provvede secondo le medesime disposizioni e procedure stabilite per la provincia.

Capo XIII

PRESIDI E SERVIZI DELLA PROVINCIA

Art. 87.

Norme di contabilità

Per l'amministrazione delle somme occorrenti per il finanziamento dei servizi e presidi sanitari gestiti direttamente dalle province, in quanto le relative funzioni non vengano delegate ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si applicano le norme in vigore presso ciascuna delle province medesime, assicurandone la rappresentazione in bilancio in modo da consentire la verifica della destinazione ai fini del servizio sanitario.

Capo XIV

RESPONSABILITA'

Art. 88.

Responsabilità degli amministratori e del personale preposto all'ufficio di direzione

Gli amministratori dell'unità sanitaria locale rispondono in proprio e in solido quando:

a) contraggano impegni di spesa, ovvero ordinano spese, non autorizzate in bilancio o non deliberate nei modi e nelle forme di legge, oppure diano esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi predetti o non ancora divenuti esecutivi;

b) non abbiano ottenuto la ratifica o l'approvazione nei modi di legge di deliberazioni adottate ed eseguite e da essi dichiarate di urgenza o immediatamente esecutive;

c) abbiano disposto od autorizzato spese in eccedenza alla quota di dotazione della unità sanitaria locale, salvo che esse non siano determinate da obiettive esigenze di carattere locale da collegare a fattori straordinari di morbilità accertati dagli organi sanitari della provincia.

Sono esenti da responsabilità gli amministratori che, per legittimi motivi, non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto constare nel verbale il loro motivato dissenso.

Le disposizioni di cui al primo comma, lettera c), nonché del secondo comma del presente articolo, sono estese anche al personale preposto all'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale se ed in quanto applicabili.

Art. 89.
Responsabilità dei dipendenti

I dipendenti dell'unità sanitaria locale rispondono personalmente degli atti compiuti nell'esercizio delle attribuzioni inerenti all'ufficio.

Essi sono personalmente e solidalmente responsabili quando diano corso a spese conseguenti a deliberazioni o ad atti degli organi dell'unità sanitaria locale con i quali sono assunti impegni o disposti pagamenti, nel caso in cui tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi o non risultino immediatamente eseguibili.

I dipendenti dell'unità sanitaria locale sono altresì personalmente e solidalmente responsabili per le violazioni di cui al precedente art. 88 quando abbiano dato causa alle stesse.

Art. 90.
Responsabilità per danni

Gli amministratori e i dipendenti dell'unità sanitaria locale rispondono dei danni derivanti da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Rispondono altresì dei danni derivanti all'unità sanitaria locale coloro che si ingeriscono, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denaro, di valori o di materiale.

Sono esenti da responsabilità per danni i dipendenti dell'unità sanitaria locale che abbiano agito per un ordine scritto alla cui esecuzione erano tenuti, salva la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.

Sono altresì esenti da responsabilità gli amministratori ed i responsabili degli uffici nel caso di responsabilità esclusiva del dipendente ai sensi del precedente art. 89, primo comma, salvo che sussista colpa grave per quanto si riferisce al loro dovere di vigilanza.

Art. 91.
Obbligo di denuncia

Gli amministratori ed il personale preposto all'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale che vengono a conoscenza direttamente, o a seguito di rapporto cui sono tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dei precedenti articoli, debbono farne tempestiva denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni.

Qualora il fatto dannoso sia imputabile ad un amministratore, la denuncia è fatta a cura dell'assemblea generale; in tutti gli altri casi l'obbligo di denuncia fa carico al comitato di gestione.

Capo XV
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 92.
Determinazione e gestione dei residui relativi ad esercizi pregressi

La determinazione dei residui attivi e passivi provenienti dalle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie locali viene effettuata secondo le norme di contabilità in precedenza in vigore per gli enti interessati.

Per l'introito ed il pagamento dei predetti residui si applicano le seguenti disposizioni:

1) per la provincia, i comuni e gli altri enti dei quali non è previsto lo scioglimento in applicazione delle norme di riforma sanitaria, i residui determinati a norma del primo comma saranno gestiti, fino alla completa definizione, da parte degli enti stessi;

2) per gli enti ospedalieri, i consorzi sanitari e gli altri enti dei quali è previsto lo scioglimento, i residui determinati a norma del primo comma costituiranno oggetto di una apposita contabilità stralcio attribuita alle unità sanitarie locali competenti per territorio e gestita nelle forme previste dalla presente legge;

3) per gli enti indicati all'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i residui relativi alle attività di assistenza sanitaria di competenza degli anni 1979 e 1980, in quanto non assunti dallo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro ai sensi del medesimo articolo, costituiranno oggetto di apposita contabilità stralcio attribuita alla unità sanitaria locale competente per territorio e gestita nelle forme previste dalla presente legge.

Le disponibilità finanziarie degli enti di cui al comma precedente derivanti dagli avanzi delle gestioni anteriori alla data del trasferimento delle diverse funzioni alle unità sanitarie locali devono essere fatte affluire in un apposito capitolo del bilancio delle province per essere destinate, nell'ambito provinciale, alla copertura dei disavanzi accertati all'atto del trasferimento stesso indipendentemente dalla gestione di provenienza.

L'eventuale avanzo netto complessivo sarà fatto affluire all'entrata dello Stato, ai sensi dell'art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 93.
Bilancio di previsione per il 1981

Limitatamente all'esercizio finanziario 1981, le unità sanitarie locali provvedono a redigere il solo bilancio annuale, in termini di competenza e di cassa, avendo riguardo, per classificazione e codificazione delle entrate e delle spese, in deroga a quanto disposto dagli articoli 21 e 22 della presente legge, alla normativa di cui alle leggi dello Stato in materia ed in particolare al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595.

Il bilancio annuale di cui al precedente comma è deliberato dal competente organo entro il 20 gennaio, tenendo conto degli oneri relativi alle sole funzioni trasferite con effetto dal 1° gennaio 1981. In pendenza della esecutività del relativo provvedimento, è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

Per le funzioni trasferite successivamente al 1° gennaio 1981, il competente organo dell'unità sanitaria locale, con provvedimento da assumersi entro venti giorni dal trasferimento di ciascuna funzione, provvede ad apportare al bilancio le variazioni rese necessarie dall'acquisizione delle nuove funzioni, con il rispetto dei vincoli finanziari stabiliti dagli appositi provvedimenti della provincia competente per territorio. In pendenza della esecutività dei relativi provvedimenti si applicano le norme di cui al comma precedente.

Art. 94.
Modifiche alla legge regionale 30 *aprile* 1980, *n.* 6

Il secondo comma dell'art. 29 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, è abrogato.

L'art. 34 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni contenute negli articoli 6, 11, 12, 13 e 15 della presente legge non si applicano agli enti di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, l'organizzazione ed il funzionamento dei quali siano già disciplinati con legge provinciale. Il disposto dell'art. 23, penultimo comma, si applica ai predetti enti per quanto concerne la stesura degli atti emanati dagli organi dell'unità sanitaria locale ».

Art. 95.
Rinvio

Per quanto attiene all'utilizzazione del patrimonio o alla contabilità delle unità sanitarie locali che non sia espressamente disciplinato dalla presente legge, si osservano le norme contenute nell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche ed integrazioni ed, in quanto applicabili, le norme sulla contabilità della provincia.

Art. 96.
Entrata in vigore della legge

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 55 dello statuto speciale di autonomia ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 11 gennaio 1981

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: DE PRETIS

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1981, n. 2.
Bilancio di previsione della regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1981.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 22 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati la riscossione nei confronti dello Stato dei tributi erariali devoluti alla Regione a sensi dello statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, modificato con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi devoluti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981, giusta l'annesso stato di previsione della entrata

Art. 2.

E' approvato in L. 33.865.000.000 il totale generale della spesa della Regione per l'anno finanziario 1981.

Art. 3.

E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 1981 in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 4.

Per l'anno finanziario 1981 le somme, che si iscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative, che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo, sono autorizzate nell'ammontare indicato nell'annesso allegato n. 1.

Art. 5.

Per l'anno finanziario 1981 le somme che si assegnano alle province di Trento e di Bolzano in forza di disposizioni legislative, che prevedono la delega alle province medesime dell'esercizio delle funzioni amministrative, sono fissate nell'importo indicato nell'annesso allegato n. 2.

Art. 6.

Al fine di alleviare il disagio delle popolazioni colpite dal terremoto verificatosi nel novembre 1980, è autorizzata a carico del bilancio 1981 la spesa di lire 100 milioni per interventi finanziari o concorso in opere o acquisti, compreso l'acquisto e l'installazione di case prefabbricate da cedere gratuitamente ai comuni, da effettuarsi direttamente o con altri enti pubblici.

Art. 7.

Per le finalità previste dall'art. 25 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, è autorizzata a decorrere dall'esercizio 1981 la spesa annua di lire 100 milioni che si iscrive al cap. 355 dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 8.

La facoltà di assumere impegni a carico del capitolo di spesa n. 631, dell'esercizio finanziario 1981 è subordinata allo accertamento sul corrispondente capitolo dell'entrata di una somma non inferiore all'ammontare degli impegni da assumere.

Art. 9.

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di iscrivere le somme con decreti da emanare in applicazione degli articoli 20 e 21 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6, sulla contabilità generale della Regione, sono quelli riportati nell'annesso elenco n. 1.

Art. 10.

E' approvato il seguente quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1981.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 22 gennaio 1981

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: DE PRETIS

(*Omissis*).

(860)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810540)